

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Approvazione dei §§ 1 e 2 — § 3: elezione degli emendamenti del senatore De Fornari — Adozione del § 3 e successivi e dell'intero progetto — Sorleggio di sei senatori incaricati di recare l'indirizzo a S. M. — Interpellanza del senatore Della Torre sui negoziati con Roma, fissata a martedì — Continuazione della discussione sulla legge di pubblica sicurezza — Articolo 54: adozione degli emendamenti dei senatori Grillo e Sauli e degli articoli 54 e 55 — Articolo 56: osservazioni dei senatori Demargherita, Deferrari, Massa Saluzzo e Montezemolo — Adozione della redazione del senatore Cibrario e di un'aggiunta del senatore Alfieri e degli articoli 57 al 59 — Articolo 60: emendamento del senatore Giulio — Osservazioni dei senatori Roberto D'Azeglio, Di Benevello e Alfieri — Approvazione dell'emendamento e degli articoli 60 al 62 — Adozione degli articoli interme tra 62 bis e 62 ter, proposti dai senatori Plezza e Jacquemoud — Rinvio dell'articolo 63 e dell'aggiunta del senatore Plezza, non che degli articoli 64 al 66 all'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 67 al 75 — Articolo 76: emendamento del senatore Massa Saluzzo — Adozione di quello dell'ufficio centrale e dell'articolo 76.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale senza osservazioni viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà cognizione al Senato del sunto di petizioni recentemente giunte.

CIBRARIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

406. Lagomaggiore Raffaele, dimorante in Asti, presenta alcune osservazioni in ordine al progetto di legge pel riordinamento della guardia nazionale.

407. Pasella Pasquale, a nome del Consiglio divisionale di Nuoro, domanda che nello stabilire la nuova circoscrizione dell'isola di Sardegna sia conservata la divisione amministrativa di quella provincia.

PALLAVICINI IGNAZIO. Domanderei la parola per dire che la petizione riguardo alla guardia nazionale sia trasmessa...

PRESIDENTE. (Interrompendo) lo aveva già a ciò pensato. A tenore della deliberazione altre volte presa dal Senato, io propongo che la prima di queste petizioni sia trasmessa alla Commissione creata per la relazione della legge sulla guardia nazionale; l'altra sarà fatta passare alla Commissione delle petizioni.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELL'INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la lettura, e la discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona

Avrò l'onore di leggerlo. (Vedi pag. 2)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno prende la parola, seguendo l'antico stile, rileggerò il progetto paragrafo per paragrafo onde sottoporlo separatamente alla disamina.

Paragrafo 1° • Sire! Le parole che V. M. pronunciava sull'aprirsi di questa Sessione parlamentare vi furono accolte con unanime applauso; espressione ad un tempo di riconoscenza, d'ossequio e d'affetto. Esse rimarranno profondamente scolpite negli animi nostri. »

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(È approvato.)

Paragrafo 2° • Le più dure prove si vincono allorchè un principe generoso indirizza il suo governo per una via franca e sicura. »

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Paragrafo 3° « Tale è la condizione nostra, o Sire, e per quanto possano essere gravi le difficoltà da cui siam circondati, il nobile esempio che ci proponete sarà meta ai desiderii, conforto ai travagli, premio alla perseveranza d'un popolo degno di quelle libere istituzioni a cui fu dal magnanimo padre vostro chiamato. »

DE FORNARI Domando la parola.

PRE-IDENTE Ha la parola.

DE FORNARI. Non senza assai litubanza, a fronte, e della dignità del soggetto, e dell'eminente merito degli eletti, che con tanta e convenevolezza, ed eloquenza, davano opera a trattarlo, io mi risolvo appunto per l'alta importanza e l'interesse di questa discussione, a non omettere talune osservazioni, che ancora mi pesano in mente, e mi commuovono ad interloquire. Nel paragrafo ora proposto alla votazione, due sono i punti sui quali brevemente richiamo l'attenzione del Senato.

Dapprima, quella locuzione: *il nobile esempio che ci proponete*, mi sembra lasciare incerta la significazione; penso non male appormi, preferendo quella, tuttavia meno letteralmente adatta, che alluda al carattere nobilissimo per lealtà, fermezza e devozione all'alta sua missione, che splende nel giovine nostro Re, cui le parole si volgono; ma, così essendo, vorrei sostituirvi la dizione appunto, *che da Voi splende*, o in Voi, come odo invece suggerirmi; e se non mi sono ingannato, questa prima mutazione propongo.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari propone un emendamento al paragrafo 3° che consiste nel sostituire alle parole che ci proponete, queste che da voi splende.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se qualcuno ora vuol parlare...

SCLOPIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS, relatore. L'idea degli estensori di questo progetto si fu, non di collocare l'esempio di cui si ragiona nella persona del Re, ma di ripetere quello che S. M. ci ha detto nel discorso d'apertura di questa Sessione, nel quale ha parlato precisamente di quell'esempio che propone, di fare sì, che il nostro popolo in mezzo a tanto lavoro di distruzione si mostri valoroso ed assennato per edificare. Sicuramente tutto quello che si riferisce alla dignità della persona del Re sarà secondato da questa Camera; ma io credo che nel concetto proprio di questo progetto noi cambieremmo assolutamente il senso delle parole, se introducessimo un tale emendamento.

DE FORNARI. La spiegazione che l'onorevole senatore relatore ha data mi fa accorto ch'io veramente mi ingannavo sulla significazione contemplata; ma ciò stesso mi conferma nel dubbio, perchè altri, se non fu troppo mia colpa, potrebbe rimanerne incerto; ed invero, ben avevo io ricercato nel discorso della Corona, se qualche esempio fosse dalla reale parola segnalato, ma non avevo potuto discernerlo. Quindi, ad ogni modo, parrebbe desiderabile una dizione più chiaramente allusiva.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore De Fornari.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

DE FORNARI. Indicherò tuttavia l'altra ancor più breve aggiunta che intendevo proporre; essa consiste nel sostituire all'ultima parola *chiamato* quella di *richiamato*; senza bisogno, io penso, di più esplicito commento, sarà manifesta ad ognuno la significazione e l'alta importanza, e il perenne interesse che si connettono a questa tenue aggiunta.

PRESIDENTE. Si propone di sostituire alla parola *chiamato* quella di *richiamato*.

Il signor senatore non è entrato in spiegazioni, credendo che ad ognuno sia manifesto perchè ha fatta quest'emendazione.

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Chi approva il paragrafo 3 voglia sorgere.

(È approvato.)

Paragrafo 4° « Così sul suolo italiano, ricco di tante memorie, sacro per tante sventure, la virtù dell'opera s'agguaglierà all'altezza del concetto ispirato dalla ragione dei tempi e dal dettame della sapienza civile. »

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Paragrafo 5° « Al beneficio di tranquillità esterna che ci promettono le buone e pacifiche relazioni tra il Governo di V. M. e gli Stati esteri, siamo lieti di aggiungere la speranza che l'opportunità degli accordi commerciali ed i miglioramenti nelle varie leggi, specialmente nelle economiche, ci aprano l'adito a nuove sorgenti di pubblica e privata prosperità. »

Chi intende approvare, voglia sorgere.

(È approvato.)

Paragrafo 6° « Noi non dubitiamo, o Sire, che i popoli del vostro regno porgano pronti e sufficienti i mezzi onde riordinar le finanze. Su questo importantissimo oggetto porterà il Senato un esame profondo, persuaso, siccome egli è, che la vigoria d'un paese si determini anzitutto dall'ordine interno del suo finanziario sistema. »

Se non chiedesi la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Paragrafo 7° « Quando la legislazione di uno Stato si mantiene nella indipendenza ed integrità del suo ufficio, e la religione esercita largamente a pro d'un popolo fedele ed incivilito la benefica influenza che da lei sola procede, allora si può guardare con occhio sereno il presente e l'avvenire. Il Senato fa voti perchè tale felicità sia assicurata al regno della M. V. che per tanti titoli ne è meritevole. »

Se non si chiede la parola su questo paragrafo, avrò l'onore di porlo ai voti.

Chi approva, voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Paragrafo 8° « Un vincolo antico e santo contro cui non valsero nè mutar di tempi, nè variar di fortuna, stringe la patria nostra a' suoi Principi; l'onore della vostra Casa è un vanto della nazione, e quella concordia che le felicità entrambe è un pegno reciproco di fausti destini. »

Chi adotta, voglia sorgere.

(È approvato.)

Paragrafo 9° « La M. V. col presagire che trapasseremo incolumi le gravi condizioni presenti si è fatta interprete della fiducia e del costante proposito dei popoli dalla provvidenza d'Iddio alle sue cure affidati. »

Chi intende approvare, voglia levarsi.

(È approvato.)

Paragrafo 10° « Questa fiducia non andrà fallita, questo proposito sarà mantenuto coll'accordo dei poteri dello Stato e col concorso di tutti i cittadini che sanno apprezzare la saviezza de' nostri ordini costituzionali, la probità del Governo, la fede ed il valore del re. »

Chi approva quest'ultimo paragrafo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale.

GIULIO, segretario. Nel cominciare l'appello nominale prego i signori senatori di avvertire che per ovviare ad alcun disordine nel collocamento alfabetico dei nomi dei signori senatori, l'elenco è stato ricompilato in ordine alquanto diverso dal precedente; che per conseguenza essi non sentiranno i loro nomi nell'ordine abituale.

(Si procede all'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultamento della votazione:

Votanti.....	56
Voti favorevoli.....	54
Voti contrari.....	2

(Il Senato approva.)

**DEPUTAZIONE INCARICATA DI RECARÉ
L'INDIRIZZO A S. M.**

PRESIDENTE. Debbo ora fare l'estrazione del nome di sei senatori, i quali avranno l'onore insieme col presidente di recare questa risposta al cospetto di S. M.

GIULIO, segretario. I nomi dei senatori componenti la Commissione sono:

Musio — Provana del Sabbione — Di Montezemolo —
Maffei — Sclopis — Di Villamarina.

Supplementari:

De Cardenas — Della Valle.

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZA SUI NEGOZIATI
CON ROMA.**

DELLA TORRE. Je n'ai voulu élever aucun incident à propos de l'adresse, car il m'a paru convenable qu'elle fût votée, comme elle l'a été, avec une complète unanimité. J'ai cependant des observations assez graves à soumettre au Sénat sur nos affaires ecclésiastiques, et plus spécialement sur nos négociations avec le Saint-Siège. Je crois qu'il y a quelque utilité à ce que ces observations soient faites pendant que les négociations sont encore pendantes. En conséquence, je prie monsieur le président de faire au Sénat la proposition d'indiquer à messieurs les ministres le jour qui pourra être consacré à cette interpellation. Je désirerais que le jour fût prochain, que cela eût lieu lundi ou mardi, par exemple, si toutefois le Sénat n'y voit aucun inconvénient.

PRESIDENTE. A tenore del novello regolamento, il presidente deve interrogare i ministri per sapere in qual giorno essi vogliano rispondere all'interpellanza che è annunziata; quindi deve deliberarsi per alzata e seduta senza discussione in qual giorno sarà fissata.

Interrogo in primo luogo il Ministero.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero pregherebbe il Senato di voler fissare quest'interpellanza per martedì o mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Chi acconsente che questa interpellanza abbia luogo per la tornata di martedì, voglia alzarsi.

(Il Senato acconsente.)

Prima di cominciare a riprendere la lettura della legge della pubblica sicurezza, devo pregare i signori commissari destinati al lavoro della nostra contabilità interna di voler prontamente costituirsi, perchè siccome alcuni di essi appartengono anche alla Commissione di finanze, la quale avrà fra breve molta occupazione di studio e di lavoro, sarebbe forse opportuno che prima di questi lavori potesse occuparsi

della nostra contabilità interna, la quale è da lungo tempo senza definizione. Per conseguenza io prego i membri qui presenti di questa Commissione a volerli radunare e costituire per dar ordine ai suoi lavori.

Benchè sia una cosa a tutti nota, debbo anche in quest'anno avvertire i signori senatori, che sebbene la deputazione per recare la risposta al discorso della Corona sia ristretta al numero di sei, qualunque altro senatore che voglia aggiungersi è in balia di farlo, e non ha che a trovarsi negli appartamenti del Re per fargli omaggio in quest'occorrenza, nell'ora che sarà destinata, e che io avrò cura di far conoscere al Senato.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA LEGGE
DI SICUREZZA PUBBLICA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge di pubblica sicurezza fermatasi all'articolo 53 che è stato adottato.

Comincia la sezione seconda: *Delle professioni o negozi ambulanti.*

« Art. 54. Nessuno potrà senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è domiciliato, andare in giro in altri comuni, e specialmente sulle fiere e sui mercati, o alle cascine segregate, pel commercio ambulante di chincaglieria, di zolfanelli ed altre merci, o pel mestiere di vetraio, caldaio, stagnaio e simili, nè vendere sulle piazze o per le vie candellette, scapolari o divote immagini, paste, confetti o liquori, nè farla da sensale od intromettitore ambulante o da servitore di piazza.

« La licenza è valida per il corso di un anno dalla sua data. »

GIULIO. L'emendamento che ho l'onore di proporre consisterebbe nella soppressione della parola *divote* che si premette ad *immagini*; credendo che intenzione del Ministero e della Commissione sia di sottoporre all'obbligo di una licenza preventiva tutti i piccoli mercanti ambulanti, qualunque sia l'oggetto del commercio, e che per conseguenza si debbano sottoporre a quest'obbligo i venditori d'immagini di ogni sorta, e non solamente d'immagini divote. Questa parola essendo qui oziosa, io proporrei di sopprimerla.

SCLOPIS. L'ufficio centrale aderisce.

SAULI. Io proporrei una piccola aggiunta a quest'articolo, che sarebbe...

PRESIDENTE. Possiamo prima votare la proposizione del senatore Giulio, cioè la soppressione, acconsentita dall'ufficio centrale, dell'epiteto *divote* ad *immagini*.

Chi approva questa soppressione, voglia levarsi.

(È approvata.)

La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Io proporrei una piccola aggiunta, e sarebbe la parola *di stampe*, leggendo così questa frase dell'articolo 54: « e specialmente sulle fiere e sui mercati, o alle cascine segregate, pel commercio ambulante di chincaglieria, di zolfanelli, di stampe od altre merci. »

Io credo che quest'aggiunta possa essere adottata, perchè nella sezione dove si parla dei venditori di stampe si parla solamente di quelli che sono stabili in città, e non di quelli che sono ambulanti.

PRESIDENTE. Si propone di aggiungere anche la menzione di stampe che si vendono dai mercanti ambulanti. Domando in primo luogo se è appoggiato.

SCLOPIS. La Commissione crede che già...

STARA (*Interrompendo*). C'è già una sezione a parte che parla delle stampe.

SAULI. Ma quella sezione si riferisce solamente ai venditori che sono fissi in qualche luogo, e non agli ambulanti; per questi mi pare che vi sia una lacuna.

SCLOPIS. Se permette il Senato, anticiperemo la lettura dell'articolo 60. Questo dice: « Nessuno potrà, senza averne ottenuto il permesso dall'autorità locale, esercitare anche per tempo la professione di distributore, venditore o affiggitore nelle pubbliche vie e nei luoghi pubblici, di giornali od altri stampati, scritti, disegni incisioni od emblemi stampati, litografati, modellati o fatti a mano. »

SAULI. Ecco: parla solamente delle pubbliche vie e dei luoghi pubblici, ma non parla delle cascine come parla qui.

SCLOPIS. Credo che un campo ed un sito di una cascina siano un sito pubblico.

SAULI. Io non lo credo: non sono di quest'avviso.

PRESIDENTE (*Al senatore Sauli*). Persiste ella nel suo emendamento?

SAULI. Persisto.

PRESIDENTE. Chi approva che si aggiunga la parola *stampe*, voglia levarsi.

(È approvato.)

(Posto ai voti l'articolo 54 così emendato, è approvato.)

« Art. 55. Se colui che chiede la licenza, intende esercitare la sua professione in più provincie, l'autorità che rilascia la licenza potrà autorizzarlo facendone espressa menzione nella medesima. »

DI CASTAGNETO. L'autorità che rilascia la licenza di cui è fatto cenno in quest'articolo è naturalmente quella menzionata nell'articolo precedente di pubblica sicurezza delle comuni.

A me sembra un po' pericoloso che un semplice sindaco (il quale d'altronde è soggetto egli stesso all'intendente di quella provincia) possa autorizzare per molte di quelle. Mi pare che questa autorizzazione possa produrre degli inconvenienti gravi, molto più che i sindaci sono generalmente assai proclivi a dar licenza di uscire dal proprio comune a quelle persone, le quali sono alle volte un po' pericolose e turbolente. In conseguenza del che io crederei più conveniente che, per circolare nelle varie provincie, fosse più adatto di dire che in tal caso l'autorità di accordare il permesso spetti all'intendente della rispettiva provincia dove il residente ha fisso il domicilio.

STARA. L'ufficio centrale ha creduto che questa licenza debba accordarsi dall'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è domiciliato colui che la richiede, inquantochè quest'autorità è quella sola che meglio d'ogni altra conosce le qualità morali di chi implora, le quali sicuramente debbono determinare la concessione o la denegazione della licenza. È per queste ragioni che l'ufficio centrale ha creduto che, qualora si ricorra al sindaco, questi sia più in grado di ogni altro di vedere se il richiedente impetri veramente per esercitare un mestiere, o se ciò domandi soltanto per colorire e celare il disegno di andar vagando e commettere disordini od altri reati. Credo perciò che debba star fermo il disposto di quest'articolo, cioè che la licenza non debba accordarsi dall'intendente, il quale per certo non conoscendo l'individuo richiedente, non potrebbe che rivolgersi all'autorità locale per essere informato delle persone dei varii comuni le quali possono chiedere la licenza.

DI COLLEGO LUIGI. Mi permetterò di fare un'osservazione semplicemente sulla redazione: « l'autorità che rilascia la licenza potrà autorizzarlo. »

In primo luogo quella ripetizione di *autorità* ed *autorizzare* parmi non suoni bene: in secondo luogo sembra anche che non autorizzi precisamente, perchè dà la facoltà o la licenza a questo tale di andare, ma non esercita un atto di autorità nella provincia altrui.

Io credo quindi che sarebbe meglio il dire che « l'autorità potrà rilasciare la licenza. »

CERRARIO. Si potrebbe dire: « concedere la facoltà. »

PRESIDENTE. *Potrà dargliene facoltà.*

Si propone di scrivere in questa guisa: « L'autorità che rilascia la licenza, potrà dargliene facoltà, facendone espressa menzione nella medesima. »

Chi approva questa emendazione, si alzi.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'articolo intiero: chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 56. Per ottenere questa permissione dovranno i richiedenti giustificare che col mezzo dell'industria o commercio a cui si dedicano, possono procacciarsi sufficientemente la loro sussistenza. »

DEMARGHERITA. Quest'articolo sembra che miri a soddisfare il desiderio saviamente espresso nella tornata di ieri dall'onorevole senatore Giulio Vile a dire che quando la legge giudica opportuno di inceppare la facoltà di esercitare un commercio o un genere di industria, debba generalmente determinare quali siano le condizioni alle quali tale facoltà o possa essere concessa o debba essere denegata.

Il vizio maggiore che possa imputarsi a una legge si è quello di lasciar luogo all'arbitrio: grà è molto che restringa fra certi limiti la facoltà che ad ognuno compete di esercitare ogni specie di commercio ed ogni genere di industria; ma se in certi casi è opportuno per la tutela dell'interesse pubblico di restringere questa facoltà naturale, competente ad ogni cittadino, è opportuno eziandio che quello il quale si sottomettesse alla necessità di richiedere cotale licenza, sappia quali siano le condizioni che debba adempiere onde ottenerla.

Venendo però sul particolare di quest'articolo, pare a me che la condizione imposta per ottenere la licenza sia soverchiamente gravosa; la condizione cioè che l'impetrante debba giustificare che con tal genere di industria, e con tal genere di commercio che egli vuole esercitare andando in giro nei vari comuni dello Stato, può procacciare sufficientemente la propria sussistenza. Quando si tratta dell'esercizio di una professione, egli è impossibile lo stabilire che dall'esercizio della professione medesima si ricaverà tanto che basti per provvedere alla propria sussistenza.

Ordinariamente si determina di lasciare il luogo del proprio domicilio, di andar in giro per esercitare una professione colui che, nel luogo dove pone l'ordinaria sua dimora, non può conseguire tanto che basti al mantenimento suo e a quello della famiglia. Egli è dunque un tentativo che si fa per provvedere meglio alla propria sussistenza, o a quella della sua famiglia, andando in giro, esercitando la propria professione. In tal guisa codesti individui nutrono la speranza che questa professione diverrà loro più proficua. Considerato adunque, che se da un canto quegli il quale fa un giro per esercitare una specie di commercio, o una certa professione, fa una cosa piuttosto lodevole, che da rimproverarsi (imperocchè si costituisce in questo caso il venditore che va in giro cercando il compratore), al compratore che cerca il venditore, portando nelle campagne i frutti dell'industria, non si vuole, alla licenza richiesta nell'interesse generale, imporre condizioni soverchiamente gravose. Dirò di più: nella pluralità

dei casi, altrove disponendo la legge su questo particolare, distingue, e, secondo me, opportunamente, tra l'esercizio della professione andando in giro, e lo spaccio di merci.

Si esige in certi casi, appresso certe nazioni, che colui il quale va in giro, abbia tanta merce quanta basti per far presumere verosimilmente che dallo spaccio di questa potrà ricavare la propria sussistenza.

Coloro che hanno pochi zolfanelli, per esempio, e che vanno in giro per il loro spaccio, danno facilmente a divedere che con questi non ricaveranno mai la propria sussistenza; ed allora può essere il caso di richiedere una cautela maggiore, quale sarebbe, a mio modo di vedere, che costoro i quali non ingenerino sospetti, salvo dal lato di non avere domicilio fisso, si consegnassero nel luogo dove vanno a mettere in esercizio la loro professione o dove fanno spaccio delle loro merci. Ma se persistiamo nel pensiero, che coloro che esercitano una professione debbano dimostrare all'autorità, per ottenere la licenza di cui ragioniamo, che essi ricaveranno certamente dall'esercizio della loro professione, per esempio di caldaia, andando in giro, quanto sia richiesto per la propria sussistenza, sarebbe metterli fuori del caso di ottenere la licenza.

In conseguenza non credo che si possa ragionevolmente adottare questa disposizione proposta dal Ministero, ed accettata dall'ufficio centrale.

DEFENSI. L'ufficio centrale ha considerato che queste professioni di girovago sono sommamente pericolose, e spesso altro non sono che un pretesto a commettere reati; egli è per questo motivo che l'esercizio di tali professioni è stato sottoposto ad un previo permesso.

Ora con l'articolo 56 che cade in esame si è trattato di far sì che questo permesso sia concesso con cognizione di causa, ed a chi realmente lo merita.

Il commercio ambulante, purchè sia serio, purchè sia sincero, sarà sempre permesso; ma un commercio finto, un commercio ambulante di mera simulazione non deve certamente essere protetto, nè può meritare la simpatia del Senato.

Ora, per giudicare della sincerità di questo commercio ambulante, si è ricorso a vedere se colui, che esercita questo commercio può dal medesimo ricavare i mezzi di sostentamento.

L'ufficio centrale comincia dal far osservare, che non si tratta di dare una prova certa, una prova positiva, ma una prova di mera probabilità e di verosimiglianza; il che risulta dalle parole potranno, possono e ponno.

Questa prova in qual modo la daranno?

Il senatore preopinante ha accennato che presso diverse nazioni questa prova si dà col rammostrare la quantità delle merci che si mettono in giro, e dall'esame di questi merci non che dalla quantità di esse si ricaverà la deduzione che la vendita delle medesime potrà dare un sufficiente guadagno.

Queste legislazioni si sono servite di un solo elemento, hanno dato una sola base al giudizio che deve essere emesso dall'autorità competente.

Il nostro ufficio centrale assegnò invece uno spazio più largo: esso ha abbandonato tutto al prudente arbitrio dell'autorità: questa vedrà se il commercio sarà serio; esaminerà se l'utile che si potrà ricavare da questo commercio sarà sufficiente al sostentamento della persona che lo esercita; e quando si dice sarà sufficiente, l'ufficio centrale non intende che da questo solo commercio il girovago debba ricavare la sua sussistenza; ma se questo girovago farà fede di avere inoltre altri mezzi, benchè insufficienti, faranno sì che l'autorità accorderà il permesso. In altri termini, che cosa si è voluto con

questa disposizione? Che chi fa il commerciante ambulante lo faccia, non lo finga.

Per conoscere se lo finga è necessario vedere se in questo commercio, realmente esercitato, vi ha un guadagno; se questo guadagno meriti la pena di portarsi di paese in paese: questo è il giudizio che deve portare l'autorità.

Ora, per fare questo giudizio l'autorità ha a sua disposizione tutti gli elementi possibili.

Considerare la quantità delle merci, la possibilità della vendita delle medesime, i redditi particolari che possa avere quest'individuo, fin dove arrivino, in cosa consistano, e finalmente consultare le qualità personali dell'individuo per conoscere se egli possa meritare quella fiducia che è necessaria d'aver in persone che girano continuamente di paese in paese.

Con questa risposta credo di aver fatto conoscere qual era la mente dell'ufficio centrale.

Ma si adduce in contrario l'utilità del commercio; mi si dice che questi piccoli negozianti che girano di paese in paese sono utili al commercio, sono vantaggiosi alle popolazioni: sia pure; ma purchè girino per vendere e non per fingere: questa è la risposta che dà l'ufficio centrale.

Quando vi è vero esercizio di questa professione, essa deve essere approvata; quando invece non vi è vero esercizio, allora è professione finta, ed in tal caso non è che un alimento di disordine e di reati.

L'esperienza ha fatto da lungo tempo conoscere che queste finzioni sono assai frequenti.

DEMANAGERITA. Pare a me che l'onorevole membro dell'ufficio centrale abbia risposto in parte soltanto alle difficoltà da me citate, e che rimanga senza risposta la parte più essenziale.

Io ho distinto il commercio di chi va in giro da quello dell'esercente una professione il quale va pure in giro; quanto al commerciante ho ammesso che era più facile il conoscere se egli ricaverrebbe dal suo commercio ambulante tanto lucro da bastare alla propria sussistenza. Ma resta la difficoltà essenziale per coloro che esercitano professioni anche nello stesso modo ambulante.

Egli è anche a presumersi che coloro che esercitavano già questa stessa professione nel proprio paese, possano essere stati costretti al giro, quando dalla propria professione non ricavano un tanto che bastasse per la loro sussistenza; perchè probabilmente l'avviamento di cui godevano non era sufficiente a fornir loro i mezzi di una onesta sussistenza, sicché si determinarono di tentare la fortuna, ed andare in giro esercendo questa loro professione con maggior profitto.

Se si parla di commercio finto, di professione esercita per simulazione, siamo d'accordo; ma se trattasi di un commercio reale, d'una professione veramente esercitata, cosa si richiede per dare questa licenza? Si richiede appunto di assicurarsi della probità.

Quando si tratta di persone probe e morali, di persone che hanno una condotta buona e lodevole, allora si può facilmente accordare la licenza d'andare in giro per esitare una specie di merci, di esercire la loro professione, onde poter ricavare ciò che è necessario al proprio sostentamento. Sta dunque la sostanza, l'importanza della cosa nella probità degli uomini; ed io tengo per fermo che quando è accertata debitamente questa probità dell'individuo, non è il caso di esigere altre prove, massime una prova se non impossibile, almeno difficile; perchè il portare tant'oltre le condizioni da averarsi per ottenere questa licenza sarebbe poco meno che renderla illusoria, sarebbe aggravare la facoltà che a tutti compete,

sarebbe ledere senza ragione la libertà d'azione che deve a tutti i cittadini mantenersi incolume.

DEFERRARI. Le osservazioni dell'onorevole senatore Demargherita sarebbero dirette, mi pare, a favore di quei commercianti che hanno uno stabilimento o negozio fisso, i redditi del quale sono per essi insufficienti, e che quindi per accrescerli, vanno girovagando, procurando di vivere sopra guadagni estranei al loro negozio fisso.

Osservo che questi individui avendo già un commercio permanente e fisso, con tutta facilità quasi sempre otterranno questa licenza, perchè la residenza fissa ed il loro commercio stabilito fanno già fede che non fingeranno una negoziazione ambulante, che il loro commercio è sincero e serio.

Per parte dell'onorevole senatore Demargherita si osserva inoltre, che è inutile indicare questi proventi maggiori o minori, che bisogna limitarsi soltanto a vedere se colui che chiede il permesso è persona proba; che quando consta della probabilità la licenza deve sempre essere concessa. L'ufficio centrale ha invece ammesso fra gli elementi da porre in esame la probità in primo luogo e come cardine; ma il fondare la legge sulla sola probità non sembrava alla Commissione un modo sufficiente per essere sicuri.

La probità dell'uomo è spesso probabile, e spesso presunta; quindi può essere un caso di verità probabile. Ma affinché queste presunzioni, queste probabilità si cangino in una certezza morale che rassicuri l'autorità politica per concedere una licenza è necessario un concorso di altri elementi; ora questi altri elementi, a senso dell'ufficio centrale, si avrebbero nella quantità delle merci, nella probabilità del numero delle vendite che si potrebbero ottenere, e del lucro che dalle medesime si ricaverebbe, unitamente alle altre rendite personali dell'individuo, e vedere se tutto ciò possa procurargli un'esistenza. Cosa questa che all'ufficio centrale è parsa più facile, più generosa.

MASSA SALUZZO. L'articolo del quale si è data lettura, proposto dal Ministero e riprodotto dall'ufficio centrale, secondo il pensiero mio, non presenterebbe alcun vantaggio, nè alle esigenze del commercio, nè a quelle della pubblica sicurezza, nè alle agevolezze da accordarsi agli impiegati di pubblica sicurezza, ai quali è affidato l'incarico di rilasciar queste licenze.

Non alle esigenze del commercio e dell'industria, perchè, se non si vogliono frapporre gravi ostacoli al commercio e alla industria, mi pare che sieno posti in circostanze strettissime gli individui che cercano migliorare la loro esistenza con questi mezzi stabilendosi che debbano giustificare che col mezzo di questa industria e commercio possano procacciarsi sufficiente esistenza.

Parmi inoltre che nemmeno questo fosse il divisamento dell'ufficio centrale; perchè il dire che non solo nel caso in cui questa industria o commercio possono procacciare mezzo di sussistenza, ma anche nel caso in cui questi mezzi di sussistenza potessero essere agevolati, il dire che siano costoro obbligati a giustificare che con questo mezzo possano procacciarsi la sussistenza mi pare che sarebbe restringere di troppo la libertà del commercio, e ciò, come io credo, sarebbe contro l'idea stessa dell'ufficio centrale, potendo coloro i quali non ostante non abbiano intiero mezzo di sussistenza per questo commercio e per quest'industria, ricavare un miglioramento nella loro esistenza.

Stante queste cose, credo dunque che l'articolo quale è concepito non verrebbe mai a stabilire un principio troppo favorevole al commercio di quei negozianti.

DELLA TORRE. Je crois. . .

MASSA SALUZZO. Non avrei ancora terminato. Osservo ancora che l'articolo non verrebbe a produrre l'effetto che si desidererebbe, conciossiachè non basterebbe per rendere una certa malleveria alla sicurezza pubblica il dire che quel tale può acquistarsi onesti mezzi di sussistenza con quell'industria o con quel commercio, al quale voglia dedicarsi, essendosi detto: che in questi casi basterebbe una possibilità.

Se dunque basta una possibilità per procacciarsi questi mezzi di sussistenza, pare che l'autorità non dovrebbe troppo insinuarsi intorno all'esito, ed intorno ai miglioramenti che potrebbero procurarsi con questi mezzi.

Ciò si lascierebbe tutto all'esito del destino, all'esito della fortuna. Conseguentemente, non potendosi prevedere l'esito di questo commercio, di quest'industria, sarebbe sempre una permissione estremamente elastica il farlo dipendere dal maggiore o minor mezzo di sussistenza che uno potrebbe procacciarsi da quest'industria medesima.

Ho detto in terzo luogo che l'articolo del progetto nel modo con cui è redatto non verrebbe nemmeno a trarre d'imbarazzo gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Ognuno sa che quando si tratta di commercio, d'interesse particolare, quanto minori sono gli imbarazzi nel concedere, tanto maggiori sono le facilità che uno ha nel presentarsi.

Per esempio, secondo la legge, uno si presenterà all'ufficiale di pubblica sicurezza per ottenere questo permesso; dirà: mio signore, veda, qui non si tratta d'indagare nè la mia condotta, nè i mezzi di sussistenza, nè altro; si tratta solo di vedere se con questo commercio, con quest'industria posso giustificare la mia sussistenza. Adunque l'impiegato della pubblica sicurezza solo sarà obbligato di concedere l'invocata facoltà sopra questa semplice esposizione dei mezzi di sussistenza.

Da quello che ha osservato l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, sembra che si volesse posare questo principio per stabilire una certa moralità in chi viene a domandare questo permesso; ed allora tanto vale che la legge dichiari, che una delle principali ed essenziali condizioni per ottenere questo permesso sia la buona condotta, la moralità della persona. Allora l'ufficiale di pubblica sicurezza, il quale è eccitato a dare questo permesso, dovrà dire: a me risulta che la vostra condotta non ispirami fiducia, epperò ve lo rifiuto.

Per questi motivi non potrei concorrere nella redazione dell'articolo proposto dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Bisognerebbe ch'ella proponesse questa redazione, perchè l'ufficio centrale il quale non ha manifestato uguale opinione, non può assumersi un tal carico.

DELLA TORRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DELLA TORRE. Le projet de la Commission me paraît prudent; prudent en ce qu'il veut plusieurs éléments, plusieurs données avant de se décider à accorder une permission.

On exige la probité; mais doit-on s'en rapporter à un certificat que peuvent se procurer tous ceux qui n'ont pas été mis en prison? Le certificat est peu de chose, ce n'est qu'une introduction, pas davantage; il faut en outre examiner l'ensemble de la position de l'individu, voir quels sont ses moyens d'existence, quel est son genre de négoce; c'est grâce à ces renseignements qu'on se forme une opinion sur la personne, et on agit en conséquence.

Il me semble qu'il est plus convenable de prendre ces précautions que de s'en tenir simplement à un certificat qui ne prouve rien.

Nous ne devons pas oublier qu'en ce moment l'Europe est

sillonée de gens qui, marchands ambulants, ne sont autre chose que des apôtres du socialisme.

La France en est désolée, elle lutte contre, elle en vient difficilement à bout; il en est de même de l'Allemagne. Chez nous, c'est moins évident; mais nous ne serons peut-être pas toujours exempts de ce fléau. Il faut aujourd'hui une surveillance plus active qu'il ne la fallait il y a 20 ou 30 ans. Je vote pour le projet de la Commission; il me paraît que dans ces choses là, s'appuyer sur plusieurs données, sur un ensemble de circonstances, est le moyen d'inspirer plus de tranquillité, de sécurité et de confiance.

DI MONTEZEMOLO. Tutto quello che promuove la pubblica sicurezza è certamente da accogliere ed apprezzare. Ma la pubblica sicurezza si promuove principalmente colla giustizia, ed io ravviso nel disposto di questo articolo un'ineguaglianza stabilita fra quelli ch'esso contempla, epperò un'ingiustizia.

L'ufficio centrale, a sostegno dell'articolo, ha ben dimostrato come si possa, sino ad un certo segno, esigere tali condizioni da un commerciante ambulatorio, che dimostri poter egli trarre dagli utili del suo commercio tanto da campare la vita.

Ma come vorrà essa dimostrare che altri possa provare e giustificare che l'esercizio d'una professione gli darà tanto da provvedere alla sua sussistenza?

Quali elementi avrà quell'autorità di pubblica sicurezza a cui è domandata la licenza in discorso da un mestierante (un calderai per esempio) per giudicare che il lavoro ch'egli può trovare girando per terre e città più o meno lontane, gli frutterà quanto basta a suo sostentamento?

Il suo capitale consiste in un poco di rame e di stagno, un po' di carbone, un soffietto e le sue braccia. Il suo successo dipende dalla concorrenza che troverà nei luoghi ove si reca, dal caso, e da mille circostanze che nessuno può valutare, meno ancora il sindaco di un comune isolato.

Certamente l'onorevole senatore che ha parlato ultimamente ha toccato considerazioni da apprezzare. Ma la propaganda del socialismo, io penso, non s'infiltrerà per mezzo di così poveri apostoli, nè io penso che i suoi predicatori vestano i panni dello stagnaio o dei calderai.

Pensiamo anche alle condizioni delle autorità chiamate a dare queste licenze e che, accessibili ora ad astii individuali, ora a timide considerazioni, possono facilmente venir tratte a commettere ingiustizie. La legge deve togliere di mezzo ogni via all'ingiustizia, e non deve consacrare una qualunque disuguaglianza.

Ora tra l'esercente un mestiere ed il commerciante dei quali l'uno può fino ad un certo punto dare le richieste dimostrazioni, e l'altro rimarrebbe a tutta discrezione dell'arbitrio dell'autorità di pubblica sicurezza, la disuguaglianza è evidente. Io non mi posso indurre a votare l'articolo.

CIBRARIO. Combinando le varie osservazioni che vengano proponendo alcuni degli illustri nostri colleghi, fra gli altri i senatori Demargherita, Massa-Saluzzo, marchese di Montezemolo, proporrei una nuova compilazione concepita in questo senso: « Questa licenza non sarà conceduta fuorchè a persone di conosciuta probità e quando si possa ragionevolmente presumere che coi mezzi di cui disponessero, uniti all'esercizio dell'industria e commercio a cui si dedicano, sieno in grado di procacciarsi la sussistenza. »

Il Senato apprezzerà le parole non sarà conceduta fuorchè a persone di conosciuta probità, che evitano appunto quel mezzo troppo banale e troppo pericoloso di giustificare con un certificato la probità. Siccome questa permissione deve

concedersi dal sindaco, e questi conosce le persone che abitano nel territorio del comune a cui presiede, allora non sarà con un certificato che la giustificherà, perchè sarebbe anche strano che giustificasse la sua moralità con un certificato innanzi alla persona che glielo dovrebbe concedere; ma bisogna che il sindaco sia nella sua coscienza convinto che la persona che domanda questo permesso sia proba.

Inoltre in quanto ai mezzi di sussistenza, in seguito alle osservazioni dell'onorevole signor senatore Deferrari, si vede che non si può mai avere una prova, una presunzione; ma solo dunque bisogna che questa sia ragionevole.

Ad un'altra lacuna supplirebbe la presente redazione, ed è quella di sapere nel caso in cui alcuni di quelli che domandano la licenza di percorrere un paese esercitando un'arte od un commercio possedano già mezzi di sussistenza, e che non si tratti, direi così, che di completare questi mezzi di sussistenza coll'esercizio dell'industria e del commercio.

Io sottopongo alla sapienza del Senato questa redazione.

DEFERRARI. L'ufficio centrale l'accetta perchè è l'espressione del suo pensiero.

PRESIDENTE. Il Senato ha udita la redazione del senatore Cibrario alla quale acconsente la Commissione; l'altra è presentata dal senatore Massa-Saluzzo, così concepita:

« Per ottenere questa permissione dovranno i richiedenti giustificare che sono persone di buona condotta, e che col mezzo dell'industria e commercio a cui vogliono dedicarsi possono procacciarsi sufficientemente, od agevolarsi i mezzi della loro sussistenza. »

Essendo simili gli emendamenti proposti sarebbe bene che si unissero i due senatori proponenti.

MASSA-SALUZZO. Vi aderisco, e trovo meglio di cominciare l'articolo dicendo: *Questo permesso non sarà concesso, ecc.*

ALFIERI. Avrei ancora un'osservazione su di un altro punto. Il Senato essendo stato molto largo nell'ammettere, come era proposto, che colui il quale chiede la licenza d'esercitare professioni in provincia potesse ottenerla dalla sola autorità locale, purchè ne faccia menzione nella medesima, io domanderei se non fosse il caso di qualche compenso per una maggiore guarentigia data alla pubblica sicurezza medesima, se, come si è stabilito in un'altra sezione relativamente ad altri mestieri ambulanti, non si dovesse ammettere nella legge la possibilità di revocare questa licenza, quando chi la esercita avesse dato luogo a gravi sospetti di finzione come poco fa si diceva. Tanto più mi pare debba esserlo dopo le spiegazioni date da alcuni dei nostri onorevoli colleghi che dimostrarono che sarebbe difficilissimo agli stessi richiedenti di far risultare che il mestiere cui intendono di applicarsi andando in giro basterebbe a dar loro una sufficiente sussistenza, e che per altra parte riuscirebbe assai difficile ottenere dalle dichiarazioni di moralità una bastante guarentigia, poichè il più delle volte quello che l'autorità comunale intende di dichiarare in materia di moralità, si è che quell'individuo non è stato processato.

Io quindi domanderei che si ponesse mente se in quest'articolo, che ancora ci fornisce l'occasione di rimediare a quanto non si è fatto prima, non convenga di aggiungere queste parole:

« La licenza potrà per altro, sempre in caso di grave sospetto di abuso della medesima per parte dell'esercente, essere revocata dall'autorità che l'ha rilasciata, o dall'autorità superiore di pubblica sicurezza. »

DEFERRARI. L'ufficio centrale non si oppone all'emendamento proposto dal signor senatore Alfieri; non vi si op-

pone perchè esso credeva che implicitamente fosse già incluso nel progetto di legge. Per qual motivo si danno queste licenze? Perchè la persona che la richiede è creduta proba, perchè si presume che essa la domandi seriamente, e seriamente ne usi; quindi l'autorità competente anche nel corso dell'anno compreso nella licenza concessa, qualora verificasse che la persona che la richiede non è proba, non ha mezzi sufficienti, ed invece di esercitare il commercio commette reati e disordini, allora cadrebbe quella presunzione, quell'elemento di probabilità per cui l'autorità avea concessa la licenza. In altri termini, queste licenze sono sempre concesse sotto la condizione che realmente si eserciscano a termine di legge. Ora, quando l'autorità avesse o prove certe, o fondati motivi di credere che l'individuo ne abbia abusato, è sempre nella facoltà di ritirare la licenza. Ad onta di questo l'ufficio non ha difficoltà di ammettere l'emendamento.

PRESIDENTE. Io comincerò a porre ai voti la redazione Cibrario, come quella che è affatto indipendente dall'aggiunta Alfieri.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvata.)

In ordine all'aggiunta Alfieri debbo far notare che forse sarebbe più opportuno di collocarla, ove sia adottata, non al fine di quest'articolo, ma piuttosto al fine dell'articolo 54 ove è detto: « la licenza è valida per il corso di un anno dalla sua data. »

E siccome anche dopo che un articolo si è votato, si possono far sempre le aggiunte, sempre quando queste non pregiudichino la votazione già fatta, è lecito perciò al Senato intercalare quest'aggiunta.

L'aggiunta proposta dal senatore Alfieri è la seguente. (Vedi sopra)

DEFERRARI. Si potrebbe cominciare con dire essa per unirli all'alinea.

PRESIDENTE. Se il Senato approva che si appicchi quest'aggiunta all'articolo 54 in luogo del 56, allora dovrà scriiversi essa.

Chi approva quest'aggiunta a farsi all'articolo 54 voglia levarsi.

(È approvata.)

DELLA TORRE. Cosa s'intende per autorità superiore?

CIBRARIO. Qualunque. L'assessore, il commissario, secondo i luoghi.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 57:

« La licenza dovrà rendersi ostensiva a semplice richiesta agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai carabinieri ed ai vigili. Se l'esercente rifiuta di darne visione, se allega di non averla presso di sé o di averla smarrita, o presenta una licenza che non gli appartiene, o confessa di esserne sprovveduto, od è fuori della provincia per cui la ottenne, potrà immediatamente essere arrestato per essere presentato all'autorità di sicurezza pubblica del luogo ove ne segue l'arresto. »

DEMARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il barone Demargherita.

DEMARGHERITA. Io trovo alquanto ingiusta la disposizione del primo alinea di quest'articolo.

Sta bene che possa essere immediatamente arrestato per essere presentato all'autorità di sicurezza pubblica quell'esercente il quale rifiuta di dar visione della sua licenza; sia pure sottomesso a questa disposizione quegli che presenta una licenza che non gli appartiene, o quegli il quale confessa di esserne sprovveduto, e così di non avere per nulla osservato il disposto della legge; ma per quanto riflette colui il quale allega di non aver questa licenza presso di sé o di averla

smarrita, essendo possibile un tale smarrimento, io proporrei un correttivo alla legge, correttivo di cui ci presenta esempio qualche legge già sancita nel nostro paese. Se quello il quale dice di aver smarrita la licenza, avrà nel luogo dove si trova una persona dabbene, la quale risponda di lui, perchè in questo caso dovrà essere arrestato?

La gelosia colla quale deve essere mantenuta la libertà individuale può consigliare questo correttivo, il quale lascia intero l'interesse generale e risparmia alquanto il sacrificio della libertà individuale.

Una legge francese è redatta in questi termini: *à moins qu'il n'ait pour témoin un citoyen domicilié, ecc.* Vorrei dunque che colui il quale dice che ha smarrito la sua licenza, non potesse essere arrestato, presentando alcuno che risponda di lui, che dica di conoscerlo, quando questi sia persona dabbene e domiciliata in quel luogo.

DI COLLEGO LUIGI. Mi pare che risponda a quest'osservazione la redazione stessa che dice: *potrà immediatamente essere arrestato.* In questo modo si lascia in facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza, del carabiniere o del vigile di apprezzare, secondo le circostanze e le apparenze, la condizione in cui si trova l'individuo che non può produrre il certificato.

Vi ha quella tale persona la quale è già conosciuta in quel paese, perchè ha prestato la sua opera in qualche casa, e di cui potrà invocare la conoscenza, onde far vedere che egli è galantuomo, e allora l'autorità non sarà rigorosa. Se si dicesse *dovrà arrestarlo*, allora sarei perfettamente d'accordo col preopinante nel dire che sarebbe un eccessivo rigore; ma parmi invece che si lasci una tal quale latitudine all'autorità, che è quella che generalmente rende più giuste le prescrizioni che le s'impongono.

DEMARGHERITA. Io vorrei che nemmeno potesse essere arrestato quando egli toglie ogni ragione di sospetto sopra di sé; d'altra parte in questo modo si paragonano casi che sono essenzialmente fra loro diversi. Quegli il quale vuole imporne all'autorità presentando una licenza che non gli appartiene, anche questo può essere arrestato. Io domando se possono andar del pari quegli che vuole ingannare l'autorità presentando una carta che non lo riguarda, e colui il quale abbia smarrito la licenza (cosa che sarà molte volte falsa, ma che tuttavia può esser vera), ma che presenti. . .

ALFIERI. Domando la parola.

DEMARGHERITA. . . una persona dabbene domiciliata nel luogo, la quale dica di conoscerlo, e che è persona morigerata e di buona condotta.

Mi sembra che in quest'ultimo caso non vi sia più alcuna ragione per cui possa ad arbitrio dell'autorità essere arrestato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Parmi si possa osservare che l'onorevole senatore Demargherita supponga che quest'individuo sia una persona dabbene, la quale abbia smarrito la licenza che eragli stata rilasciata. Io dirò che in tal caso questa persona bene intenzionata avrà cura di presentarsi da sé all'autorità cui spetta per dichiarare lo smarrimento della licenza. Chè se egli ciò non fa, cade in qualche sospetto. Egli è beati vero che può succedere che egli non s'accorga di quello smarrimento fuorchè nell'istante in cui deve essere richiesto di rendere ostensibile la licenza; ma anche in tal caso io prego l'onorevole nostro collega di avvertire che si tratta di renderla ostensibile anche ai carabinieri ed ai vigili, e così ai semplici agenti di polizia. Ora, a questi non si dà l'autorità discrezionale che converrebbe avessero per giudicare se colui

che si trova materialmente in contravvenzione sia sensabile o non; il carabinieri o il vigile lo arresta per condurlo innanzi all'autorità che avrà questa competenza di giudizio.

Per tali ragioni parmi non si debba negare al vigile od al carabinieri, il quale trova un individuo sprovvisto di licenza che dovrebbe avere, la facoltà di condurlo in presenza dell'autorità, la quale potrà giudicare della sua sensabilità o del torto in cui si trova. Altro mezzo non vi ha fuor quello dell'arresto provvisorio.

Non credo che si possa mantenere quella tale guarentigia che la legge intende dare, senza che questa facoltà sia data nei casi contemplati dall'articolo che forma oggetto della nostra discussione.

PRESIDENTE. Il senatore Demargherita non ha presentato redazione; per conseguenza credo che si tiene nei termini di pura opposizione e di ragionamento.

Metto perciò ai voti l'articolo 57.

(È approvato.)

« Art. 58. Gli arrestati per alcuni dei motivi sopraccennati, secondo le circostanze saranno dall'autorità cui sono presentati diffidati di non più esercitare senza la prescritta permissione, o rimessi al giudice del mandamento.

« Il giudice cui fossero rimessi, sul verbale redatto dagli arrestanti, vidimato dall'autorità locale, potrà, sentito l'arrestato nelle sue risposte, condannarlo senza altra formalità d'atti ad un'ammenda estensibile a lire 15 per la prima volta, od anche agli arresti estensibili a tre giorni.

« Il giudice potrà pure avviare l'arrestato in patria con foglio di via obbligatorio.

« Alla pena degli arresti saranno sempre condannati i recidivi e coloro che, in contravvenzione al diffidamento ricevuto secondo l'articolo precedente, avranno continuato l'esercizio non autorizzato. »

STARA. Fo osservare che in questo articolo incorse un errore di stampa, perchè invece di *precedente* deve dirsi *presente*.

CERRARIO. Dimando la divisione dell'articolo per alcune osservazioni.

Avrei un'osservazione da sottoporre al Senato. Mi pare che quando alcuno sia arrestato per avere smarrito la licenza e fradotto innanzi all'autorità di pubblica sicurezza venga da questa diffidato di non più esercitare senza la prescritta permissione, costui abbia a trovarsi qualche volta in una condizione gravissima.

Chi ha ottenuto il permesso di vagare per più di una provincia, e può esser lontano 40 o 50 miglia dalla sua casa, sarà egli obbligato di tornar mendicando alla patria per munirsi di una nuova licenza dal sindaco che gli aveva accordato il permesso?

Non tornerebbe forse più in proposito che in certi casi nei quali o risultasse all'autorità di pubblica sicurezza della proibizione di questo merciaiuolo ambulante, oppure si potesse trovare una persona proba, conosciuta, responsabile, che attestasse per lui, che l'autorità di pubblica sicurezza lo autorizzasse almeno provvisoriamente a continuare, e concedergli così una licenza almeno provvisoria di proseguire lo smercio?

Coll'obbligarlo a rifare mendicando (perchè non potrebbe diversamente) una strada lunghissima per munirsi dal suo sindaco della licenza, mi pare cosa non conforme ai precetti di carità, e punizione troppo grave per un fallo che può essere involontario.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare non essere conseguenza necessaria di questa disposizione che il giudice di mandamento debba impedire l'esercizio a colui il quale

alleggi di avere smarrita la licenza. Costui non è ancora compreso in quest'articolo, il quale parla di quegli pel quale è provato trovarsi senza licenza. Questo è diffidato che non può esercitare. Quando poi egli fosse persona conosciuta per onestà, o quando almeno non vi fosse intorno a lui sospetto di frode o di reati commessi, ed allegasse di avere smarrita la licenza, è dovere certamente dell'autorità di pubblica sicurezza di scrivere dove egli allega di avere ricevuta la licenza per sapere se veramente l'abbia ottenuta. Quindi mi pare che il principio di quest'articolo essendo concepito unicamente riguardo a quelli che sono senza licenza non vi possa essere difficoltà.

CERRARIO. Possono trovarsi nel caso di essere sprovvisti di licenza per smarrimento, il che non sarebbe loro imputabile, ed io leggo nell'articolo: *gli arrestati per alcuno dei motivi sopraccennati, secondo le circostanze, saranno dall'autorità cui sono presentati (che è l'autorità di pubblica sicurezza) diffidati di non più esercitare senza la prescritta permissione, ovvero rimessi al giudice di mandamento.*

Credo che la remissione al giudice di mandamento si faccia nei casi più gravi; ma intanto nei casi più leggieri, come può essere possibile, ed anche molto verosimile lo smarrimento della licenza, sono diffidati di non più esercitare. Ma...

STARA (Interrompendo) Se ne procurerà la copia.

CERRARIO. Ma frattanto non può avere mezzi di vivere.

STARA. Si scriverà all'autorità locale, e durante i due o tre giorni necessari per la risposta non potrà esercitare perchè è incorso in contravvenzione.

Fino a dimostrazione contraria, egli è colto in contravvenzione flagrante alla legge; egli non può esercitare senza essere munito della licenza, che allega avere perduta; per provare ciò vi andranno due o tre giorni; ma siccome egli non è munito di licenza, così non può esercitare.

MASSA-SALUZZO. Chiedo poter mettere in chiarezza maggiore questo principio dell'articolo 58.

In seguito alle deliberazioni che ha espresso il Senato, fu detto che appena uno ha smarrito la sua licenza, o che non la trova, ecc., può essere arrestato: dunque possiamo avere un numero considerevole di persone che nelle città, sui mercati, sulle fiere potranno essere arrestate.

Interessa la società, che coloro i quali si trovano in questo stato odioso, detto di *arresto*, e che si è diminuito quanto era possibile nelle leggi di procedura ordinaria, interessa, dico, la società, che questo stato di arresto abbia una definizione, quanto prima si possa.

Leggo nell'articolo, che le autorità di polizia possono ammonire o mandare al giudice. E il caso di rilasciarlo esso stesso da questi arresti è egli compreso o no in questo principio di articolo? Qual è il tempo che le autorità di polizia avranno destinato, sia per ascoltare e per rimandare e ritenere le persone arrestate? Io suppongo un giorno di fiera in cui si arrestino 5 o 6 negozianti ambulanti; non si avrà tempo a udirti gli uni dopo gli altri, desidererei allora che si dicesse...

STARA (Interrompendo). Ci è un articolo; l'articolo 174 risponde:

« In tutti i casi nei quali la presente legge autorizza gli uffiziali di pubblica sicurezza e gli agenti della forza pubblica ad operare arresti, le persone arrestate dovranno essere rimesse all'autorità giudiziaria senza indugio ed al più tardi entro 24 ore, se vi sarà stato per questo indugio qualche grave motivo, che in tal caso dovranno indicare all'autorità medesima. »

MASSA SALUZZO. Dunque sarebbero 24 ore...

STARA. Ma quando...

MASSA SALUZZO. Non potrebbe dunque dirsi nella legge: « le autorità di pubblica sicurezza devono immediatamente provvedere? »

STARA (*Interrompendo*). È detto per disposizione generale, per tutti, non per questo solo caso. L'ufficio centrale siccome ciò ricorre in molti articoli del progetto, ha creduto farne oggetto di un articolo, cioè dell'articolo 174, ed è quello che ho avuto l'onore di leggere, il quale si riferisce a tutto il complesso della legge.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Io credo che per ben comprendere la forza di questo articolo convenga farsi una idea del modo con cui si passano queste cose.

L'articolo 57 non prescrive l'arresto; dice che potrà essere immediatamente arrestato: or dunque, quando si dimanda ad uno la licenza, e che egli allegli d'averla smarrita (e ordinariamente troppi sono i casi che chi non l'ha avuta, allega di averla smarrita), se gli si fa ancora una interrogazione, e, imbarazzandosi nel rispondere, cade in sospetto. Il che non avverrà, se questi dimostrerà di essere persona conosciuta, dicendo la licenza l'ho avuta nel tal luogo, fu spedita dal tal sindaco. Non essendovi altro sospetto su di lui, l'autorità di pubblica sicurezza non ardirà di usare di questa facoltà: così costui non è arrestato. Quindi è impossibile che succeda in una fiera, in un mercato che siano arrestati dall'autorità di pubblica sicurezza 5 o 6 merciai ambulanti: ma soltanto lo saranno quelli, a carico dei quali peseranno più sospetti, e non coloro sopra i quali non pesa altro sospetto che quello relativo al non avere la licenza.

Mi pare dunque che, non essendo prescritto l'arresto, la facoltà concessa all'autorità di pubblica sicurezza procederà ad esso solamente quando concorrano altri sospetti, altri motivi di finto esercizio; ciò posto, mi sembra che debba l'articolo sussistere nel modo che è redatto.

MASSA SALUZZO. Mi pare allora che, per rendere la cosa più chiara, sarebbe opportuno stabilire che gli arresti dovranno essere fatti dall'autorità di pubblica sicurezza, ed immediatamente messi in istato di libertà coloro che non si creda opportuno di essere rimessi avanti al giudice a termini della legge.

STARA. O farebbe allora bisogno ripeterlo in ogni luogo in cui si parla di arresti, ed è quello che il progetto ministeriale diceva non sempre, ma quasi sempre; oppure sarebbe una cosa inutile il dire di riferirsi all'articolo 174, quando l'articolo 174, parlando generalmente, comprende già tutti.

Se noi dicessimo in questo caso così, secondo l'articolo 174, in tutti gli altri casi in cui si parla egualmente di arresti, bisognerebbe sempre riferirsi a quell'articolo. Ma questo non è il modo di esprimersi del legislatore. Le disposizioni generali quando riflettono tutto il complesso della legge, come l'articolo 174, non fa più bisogno di ripeterle partitamente, perchè si riferiscono a tutto il complesso, riguardando e contemplando esso tutti i casi che sono contenuti nella disposizione legislativa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il § 1° dell'articolo 58.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggo il § 2. (*Vedi sopra*)

Non chiedendosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Leggo i §§ 3 e 4. (*Vedi sopra*)

(Sono approvati.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 59. Sarà punito con ammenda estensibile a lire 15, e cogli arresti estensibili a tre giorni, colui che avrà ad altri rimesso la propria licenza per farne uso. »

(È approvato.)

« Art. 60. Nessuno potrà senza averne ottenuto il permesso dall'autorità locale di pubblica sicurezza, esercitare anche per tempo la professione di distributore, venditore od affiggitore nelle pubbliche vie e nei luoghi pubblici di giornali od altri stampati, scritti, disegni, incisioni od emblemi stampati, litografati, modellati o fatti a mano. »

PLEZZA. Desidererei di fare un'aggiunta a quest'articolo; ma siccome si riferisce anche all'articolo 62, forse sarà meglio differirla quando si discuterà quell'articolo. Avverto però il Senato, perchè comprende anche parte delle disposizioni di quest'articolo, e non vorrei che, proponendolo in appresso, mi si dicesse che fu già votato.

PRESIDENTE. Vi è modo di sospendere la discussione di quest'articolo finchè non sia approvato l'articolo 62, per non fare adesso una discussione che non debba aver fine che all'articolo 62.

PLEZZA. Ma la mia aggiunta...

PRESIDENTE. Le aggiunte sono sempre permesse allorché non sono contrarie alle disposizioni già votate.

PLEZZA. L'emendamento che vorrei proporre è il seguente:

« L'autorità che crederà di dover negare o revocare questo permesso, dovrà, a richiesta, consegnare in iscritto all'interessato i motivi della revoca o del rifiuto. »

DEFERRARI. Cade nell'articolo 62...

PRESIDENTE. Mi pare che niente si opponga ad adottare intanto l'articolo 60.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. L'osservazione che intendo di fare non riguarda punto la sostanza di quest'articolo, ma unicamente il modo con cui esso è espresso, parendo che le parole con cui si designano gli oggetti che non possono essere venduti od affissi per le pubbliche vie senza licenza, cioè: « giornali od altri stampati, scritti, disegni, incisioni od emblemi stampati, litografati, modellati o fatti a mano, » siano suscettibili di essere corrette in modo da ottenere una dizione migliore.

Ora mi pare che tutto sarà detto quando si comprendano fra gli oggetti che non si possono vendere o affiggere senza licenza, gli « scritti, disegni o stampati. » Restano gli oggetti modellati, i quali si possono designare col nome di figure in rilievo, e saranno così abbracciati tutti gli oggetti che comprendono una rappresentazione, sia scritta, sia grafica; vorrei dunque dire: « scritti, stampe, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo. »

Il motivo che mi induce a fare questa proposta è di allontanare queste parole di « emblemi stampati, litografati, modellati o fatti a mano. »

È evidente che un emblema litografato, stampato, fatto a mano, è un disegno, un'incisione, una litografia, perchè non si può dare una nuova classe di emblemi, la quale non sia contemplata nelle espressioni di segni, litografie, stampe o modelli in rilievo.

D'AZEGLIO. Io mi associo perfettamente alla proposta fatta dall'onorevole senatore Giulio, tanto più che era pure mio avviso di fare la stessa proposta, la quale venne fatta molto meglio dal mio preopinante. E ne aggiungerei un'altra che sarebbe puramente nel senso grammaticale. Domando se non sarebbe perfezionata la compilazione di questo articolo,

se invece di dire *per tempo* si sostituisse la parola *temporaneamente*, perchè nel nostro volgare linguaggio potrebbe intendersi la frase *per tempo* sinonima di *buon mattino*. (Segui di approvazione)

Voci. Per a tempo. È un errore di stampa.

DI BENEVELLO. Osserverei semplicemente che con questa redazione verrebbero ancora escluse tutte le figure così dette di getto, le quali non sono modellate.

D'AZEGLIO. Dicendo esemplari in rilievo comprende tutte le figure di questo genere.

ALFIERI. Osserverò che il Senato già altre volte aveva adottata questa redazione: e allora credo che l'avesse adottata perchè aveva ricevuto una tal quale sanzione in altre leggi analoghe. Credo che per nulla siamo astretti ad uniformarci alle leggi degli altri paesi; tuttavia quando si tratta di cosa quasi identica, se non vi è altra ragione da allontanarsene, vi è il vantaggio di una giurisprudenza già acquistata nella interpretazione.

Questo forse fu il motivo per cui in una precedente legislatura venne ammessa dal Senato la redazione che qui si presenta per opera del Ministero, fondata dal sentimento della Commissione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io credo che la proposta del signor senatore Giulio convenga molto meglio che la prima. Imperciocchè il rilievo comprende tanto i modelli come le cose che possono essere incise, e vi sono molte figure indecenti che vediamo venderci senza che siano fatti i modelli, e queste cose pare conveniente vengano anche assoggettate alla sorveglianza della polizia.

PRESIDENTE. Due correzioni si proposero sull'articolo 60. L'una sta nel sostituire alle parole *per tempo* le parole *per a tempo*, o *temporariamente*. L'altra che è la più importante, è quella del senatore Giulio, il quale vorrebbe comprendere in poche parole tutta la spiegazione di quest'articolo. Ne darò lettura. (Vedi sopra)

DEFERRARI. L'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare questa modificazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 60.

(È approvato.)

« Art. 61. Il permesso non sarà mai concesso a giovani minori di 14 anni. »

(È approvato.)

« Art. 62. I permessi sono annuali e revocabili dall'autorità che li ha conceduti. »

Qui ha luogo l'emendamento Plezza così concepito. (Vedi sopra)

Siccome questa sarebbe un'aggiunta all'articolo, pongo ai voti in primo luogo l'articolo 62.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Domando ora se l'aggiunta Plezza è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il senatore Plezza ha la parola.

PLEZZA. Il motivo di questa mia aggiunta si è che il lasciare in perfetto arbitrio della pubblica sicurezza il proibire la vendita, la distribuzione dei giornali ed altri simili stampati, può facilmente per troppo zelo delle autorità subalterne diventare strumento di partiti. Si sa che i giornali sono le armi colle quali i partiti politici fanno nel paese una lotta lecita a termini dello Statuto per conquistare dal loro lato l'opinione pubblica; se gli ufficiali di pubblica sicurezza si

permettessero d'incagliare la distribuzione dei giornali, di stampe di un sol partito a profitto di un altro, ne verrebbe l'inconveniente che sempre più e giustamente s'inasprirebbe la lotta dei partiti politici. Epperò io propongo, giacchè il Senato crede di non lasciar in perfetta libertà questa professione, che per lo meno siano obbligate le autorità, e chi ha il diritto di dare o di rifiutare questi permessi, di far conoscere i motivi del loro rifiuto, acciò gli interessati possano provvedersi.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non ho difficoltà di accettare quest'aggiunta.

SCLOPIN. Siccome l'ufficio centrale intende che questi provvedimenti siano tutti fondati sulla ragionevolezza e sulla discrezione, così non ha difficoltà che pure siano motivati i divieti.

DEFERRARI. Mi pare sarebbe bene farne un articolo a parte.

PRESIDENTE. Allora sarebbe articolo 62 bis; il Ministero avendo aderito, e così pure l'ufficio centrale, non mi resta che a porlo ai voti.

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 63. Nessuno potrà nelle vie o nelle piazze vendere o smerciare giornali, libretti ed altri stampati di piccola mole, senza averne presentato due ore prima un esemplare all'autorità locale di sicurezza pubblica.

« I contravventori potranno essere arrestati, e gli oggetti che smerciassero saranno sequestrati. »

JACQUEMOUD. Dans l'article 63 je demande la suppression du mot *giornali*. Quand l'autorité locale de sûreté publique a accordé à un individu la permission de vendre et de distribuer des journaux il ne me paraît pas convenable d'exiger qu'il lui présente en outre chaque jour un exemplaire du journal dont il veut faire la vente ou la distribution. Je comprends que le Gouvernement ait intérêt de connaître ceux qui font le commerce des journaux sur les places publiques, ou qui sont chargés d'en faire la distribution, afin qu'ils ne puissent vendre ou distribuer clandestinement des écrits contraires à la religion, à la morale, aux lois constitutionnelles ou à l'ordre public; mais je ne saurais admettre la nécessité de la présentation préalable d'un numéro du journal à l'autorité locale de la sûreté publique. Il est dit dans l'article 42 de la loi du 26 mars 1848 sur la liberté de la presse que le gérant de chaque journal fera remettre au parquet, au moment de la publication, un exemplaire du numéro du journal par lui signé, mais que cette formalité ne pourra ni retarder, ni suspendre le départ du journal ou écrit périodique. Il est évident que le droit de publier un journal emporte nécessairement le droit de le vendre ou de le faire distribuer. Ne serait-il pas étrange que si l'autorité accorde la permission de distribuer ou de vendre des journaux à deux cents individus, le même numéro de journal doit être présenté deux cents fois à cette même autorité? Si un journal n'est pas poursuivi par le parquet, si la saisie n'est pas ordonnée, c'est que le ministère public reconnaît que ce journal ne contient aucune infraction aux lois sur la presse. En conséquence, on ne doit pas en entraver la vente ou la distribution par la nécessité d'une présentation préalable à l'autorité locale de la sûreté publique, présentation que la loi sur la presse périodique n'a pas cru devoir exiger. C'est pourquoi je formule mon amendement, tendant à la suppression du mot *giornali* dans l'article précité.

Je crois devoir appeler l'attention du Sénat sur une autre disposition d'un ordre très-élevé et qui me paraît d'une

grande importanza. Cette disposition prendrait place avant l'article 63.

La loi sur la presse autorise tout citoyen à contrôler les actes du Gouvernement, à les discuter et à les critiquer, soit dans un écrit non-périodique, soit dans un journal. L'article 60 de la présente loi exige une permission spéciale pour exercer la profession d'afficheur; or, je suppose que chaque fois que le Gouvernement fait publier une loi, un règlement ou une proclamation, un ennemi de nos institutions fit placer à côté, par un afficheur autorisé, une critique de la loi, ou une parodie qui la tournerait en ridicule; cet individu n'encourrait aucune peine, ni en vertu de la loi sur la presse, ni en vertu de la loi actuelle. Cependant, il est incontestable qu'il pourrait faire un mal incalculable en affaiblissant les actes du Gouvernement, et en portant la plus grave atteinte à ce respect à la loi, sans lequel il ne peut exister de véritable liberté. Je ne crains point d'affirmer qu'un tel droit pourrait entraîner la ruine du système constitutionnel, ou conduire la nation à l'anarchie. Je fais une très-grande différence entre la liberté de la presse et le droit d'afficher des imprimés ou des manuscrits. Ce sont deux choses parfaitement indépendantes. Tous les publicistes le reconnaissent. On trouve cette différence établie non-seulement dans des Gouvernements constitutionnels, mais encore dans des républiques. Il y aurait une lacune dans la présente loi, si elle ne contenait une disposition spéciale pour défendre à tout individu d'apposer ou faire apposer aucune affiche sur les carrefours, avant d'en avoir présenté deux exemplaires à l'autorité locale de sûreté publique et d'en avoir obtenu la permission écrite sur l'un des exemplaires qui lui serait restitué pour sa décharge.

Je propose donc au Sénat de placer après l'article 62 une disposition conçue dans les termes suivants :

Nessun stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici per conto privato, senza la previa presentazione di due esemplari all'autorità locale di pubblica sicurezza e senza il suo permesso rilasciato sopra uno di quegli esemplari, che sarà restituito all'affiggitore per suo discarico.

Je n'abuserai par plus longtemps des moments du Sénat pour développer l'importance de cette disposition, dont l'utilité me paraît évidente dans l'intérêt de l'ordre et de la vraie liberté.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

PLEZZA. Io intendo proporre un'altra aggiunta a questo articolo; ma comincerò dal combattere l'aggiunta proposta dal senatore Jacquemoud. In risposta alle ragioni da lui esposte farei osservare, che la proibizione da lui invocata non ha finora esistito, e per quanto io sappia, non è avvenuto alcun inconveniente.

Queste restrizioni della libertà non debbono ammettersi, se l'esperienza non mostra che abbiano a temersi degli inconvenienti. Ora, l'esperienza del passato ci mostra che nel nostro paese siffatti inconvenienti non possono essere gravi; giacché, che io sappia, non si è mai verificato il caso temuto, che uno contraddica immediatamente un ordine dell'autorità, mettendolo in ridicolo con affissi contemporanei ai muri. Perciò io credo che questa restrizione proposta dal senatore Jacquemoud non sia sostenibile, perchè l'esperienza ha mostrato che non è necessaria. L'aggiunta che vorrei proporre all'articolo è la seguente: « Da questa presentazione sono eccettuali i giornali, libretti e stampati di piccola mole, pubblicati nello Stato, o provenienti da persone alle quali, per ragioni di pro-

fessione, già incombe l'obbligo di presentare all'autorità gli oggetti che mettono in commercio. »

Io credo che quest'aggiunta si debba fare, giacché, come diceva il senatore Jacquemoud, non si deve obbligare a sottoporre più volte all'autorità la stessa cosa; ora quei libri che sono pubblicati nel paese, già sono soggetti all'autorità di pubblica sicurezza; così i giornali, non che i libri che si vendono dai librai, i quali, prima che siano da loro ricevuti, vengono sotto gli occhi dell'autorità di pubblica sicurezza, prima che possano entrare nello Stato.

Ciò dunque essendo, inutile affatto riesce, ed incaglia senza scopo il commercio e la libertà, siffatta restrizione per questi oggetti, e perciò io propongo l'aggiunta che sto per deporre sul banco della presidenza.

JACQUEMOUD. Pour la régularité de la discussion il me semble qu'on devrait d'abord s'occuper de l'article additionnel que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat, pour être placé avant l'article 63. Quand la discussion serait terminée sur ce point, on passerait à l'article 63. Il s'agirait alors de voter sur mon amendement pour la suppression du mot *giovani* et sur l'amendement proposé par M. le sénateur Plezza.

Je ne puis laisser sans réponse les objections de mon honorable collègue M. le sénateur Plezza contre l'article additionnel que j'ai proposé.

Je ne rechercherai point si la lacune que j'ai signalée n'a point offert d'inconvénient jusqu'à ce jour dans notre pays. Cela prouverait d'ailleurs que le bon sens public a reconnu qu'il était conforme à l'intérêt général de respecter les lois et les actes émanés du pouvoir exécutif dans le cercle de ses attributions; mais il suffit que ce danger puisse se produire à l'avenir pour que le pouvoir législatif doive le prévenir en adoptant ma proposition. Tant mieux si la civilisation du pays la rend superflue; mais il est nécessaire qu'elle soit écrite dans la loi, afin que celle-ci ne puisse être taxée d'imprévoyance. Une loi de sûreté publique serait essentiellement défectueuse, elle faillirait à son mandat, si elle laissait la faculté d'afficher impunément, à côté des lois du royaume, des écrits tendant à en affaiblir la force dans l'esprit des citoyens, soit par des critiques, soit en employant l'arme du ridicule. Il s'agit d'un haut intérêt constitutionnel, et je crois devoir insister pour l'adoption de ma proposition.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud presenta un articolo il quale sarebbe intermedio fra l'ultimo votato, che è il 62bis, ed il 63. Questo dunque sarebbe 62ter: esso è del tenore seguente. (*Vedi sopra*)

La Commissione acconsente?

(I membri della Commissione assentono.)

La Commissione dichiarando di acconsentire, metto ai voti quest'articolo intermedio.

PLEZZA. Domando la parola per rispondere al senatore Jacquemoud.

Io ho già osservato, ed è ammesso anche dal signor senatore Jacquemoud, che quest'inconveniente non si è mai riconosciuto nel nostro paese. Ma quando accadesse, come egli teme, e veramente nuocesse all'andamento della cosa pubblica, allora sarà il tempo di fare una legge (*Rumori*).

Il proibire ora per timori lontani ed ipotetici la libertà di una cosa che finora non ha mai prodotto inconvenienti, a me pare che sarebbe spingere la legislazione oltre il suo scopo; perchè bisogna bensì che la legislazione rimedii a tutti quei difetti che ci sono nel paese, ma non conviene che rimedii a tutti i difetti possibili; altrimenti si farà un cumulo tale di leggi e prescrizioni inutili che riusciranno senza scopo e solo nocive alla libertà, e perciò male accolte e male obbedite.

SCLOPIS. Quanto più l'ufficio centrale crede cosa provvida, necessaria la libertà della stampa, tanto più esso stima che l'uso ne debba essere serio, e debba andare scompagnato da quegli inconvenienti, i quali producendosi, non solamente fanno danno al Governo, ma fanno danno gravissimo al principio essenziale di quella libertà, perchè nulla è che più nuocia alla libertà che il mal uso che di essa si faccia.

Quindi per non occupare di soverchio il Senato in una enumerazione di cose che già si sono esposte l'anno passato in questo recinto, allorchè si discuteva un progetto di legge analogo a quello proposto del signor senatore Jacquemoud, l'ufficio centrale rimembra soltanto che altro è la libertà della stampa, altro sono i mezzi di eccitamento; e si permette di avvertire che mal provvederebbe il legislatore quando per impedire un danno aspettasse che già fosse avvenuto. (*Bravo! Bravo!*)

DI VESME. Io proporrei un piccolo sotto-emendamento, cioè: che invece di ogni stampato si dicesse *quantunque scritto o stampato*. Chiunque abbia un po' d'esperienza conoscerà che il metodo d'affissione...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*). Nell'emendamento è già detto *manoscritto*.

DI VESME. Scusi, non l'aveva udito...

ALPIERI. Io credo che l'onorevole mio amico senatore Plezza non abbia considerato l'emendamento proposto dal signor senatore Jacquemoud in tutta la sua estensione, e che egli siasi fermato a considerare soltanto una delle circostanze che l'onorevole senatore Jacquemoud dichiarava d'aver in vista proponendolo, cioè quella di un affisso il quale riguardasse una pubblicazione fatta coll'autorizzazione di una autorità competente quasi contemporaneamente. Ma vi possono essere molti altri casi d'affissi pericolosi, ed io, quantunque gravemente me ne dolga, non posso ammettere che non vi sia stato fra noi l'esempio di affissi il cui fatto era a deplorarsi.

Io ho avuto l'onore di sedere nei Consigli del Re in tempi di critiche circostanze, ed ho avuto soventi volte ad osservare come queste circostanze fossero maggiormente aggravate dal concitamento procurato con affissi dei quali si sarebbe potuto alleviare in parte l'effetto nocivo, se la disposizione inserita nella legge attuale fosse già stata emanata.

Io non credo quindi nè indifferente nè inutile l'ammissione dell'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud, e sono pronto ad appoggiarlo, persuaso che in questo io non fo nessun torto, come io non vorrei fare, alla vera libertà della stampa.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Jacquemoud.

(È approvata.)

Rileggo l'articolo 63, poichè era stato interrotto colla proposta dell'articolo intermedio. (*Vedi sopra*)

Vi ha qui l'aggiunta del senatore Plezza. (*La legge. Vedi sopra*)

Io faccio osservare all'onorevole autore di quest'aggiunta che quella parola *acquistati* può dar luogo ad equivoci, perchè può riferirsi tanto alle persone che vendono, come a quelle che comprano; sarebbe meglio forse di dire *venduti*.

PLEZZA. Io aveva messo la parola *acquistati* onde comprendere anche quelli che non fossero pagati, o meglio, che fossero dati a vendersi...

Voci. Provenienti.

GIULIO. Mi proponeva di chiedere una spiegazione intorno al modo con cui quest'articolo sarà applicato. Esso parla di depositi a farsi due ore prima dal venditore dei libretti e giornali. Presciudendo però dai giornali, ed arrestandoci alla parola *libretti*, chiederò in primo luogo da che si riconosca la

differenza tra un libretto e un libro. Chiederei poi quante volte si debba ripetere questo deposito.

Queste disposizioni mi paiono applicabili così al venditore che circola da una terra all'altra, come a colui che avrà fissa residenza in un luogo: ma il primo porterà successivamente lo stesso opuscolo in parecchi comuni. Dovrà egli in tutti i comuni deporre due esemplari dei libretti che intende di vendere? Egli avrà presto smaltito tutto il suo capitale; per poco che la circolazione sia estesa tutta la sua bottega andrà in deposito.

Desidererei sentire dai signori membri dell'ufficio centrale quale sia la retta intelligenza di quest'articolo.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Credo di non andar errato nel dire che lo scopo di quest'articolo è di impedire la vendita e lo smercio nelle piazze e nelle vie, di quegli stampati che si pubblicano nello stesso luogo dove si vogliono vendere e smerciare; e si è creduto che la vendita e lo smercio nelle pubbliche vie sia cosa che entri nel dominio della pubblica sicurezza.

Si è considerato che colui il quale stampa deve fare il deposito d'una copia prima presso l'avvocato fiscale, poi presso l'autorità giudiziaria, affinché questa vegga se lo stampato contenga un delitto da reprimersi. L'autorità di pubblica sicurezza vi interviene se vede che quella copia non è simile all'opuscolo che si vende per le piazze e per le vie; la quale maniera di pubblicazione è assai condannabile perchè si diffondono per essa gli scritti più perniciosi in un modo più facile e spacciato che non nelle botteghe e nelle officine delle stamperie.

Questo è uno dei motivi; ma ve n'è un altro più essenziale, ed è se veramente si debba impedire la vendita di quegli stampati che si fanno nel luogo in cui si dovrebbe eseguire la vendita.

È un vero scandalo la vendita di quei giornali o libretti che si dicono sequestrati, e l'udire i venditori e distributori girando per la città, gridare: *Giornali stati sequestrati questa mattina*. Questo debbe cessare, e operare almeno che ciò che venne sequestrato dall'autorità non si possa più vendere per le piazze e per le vie; il che non avverrà quando colui che vuole vendere nelle piazze, nelle vie, lo rimetterà all'autorità di pubblica sicurezza, e questa sarà avvertita dal fisco se lo stampato è stato o no sequestrato.

Quindi mi rimetto al Senato perchè determini se qualora non ritrovi abbastanza chiara questa redazione, voglia farla in modo che corrisponda intieramente all'oggetto che ora ho spiegato, che è unicamente quello del Ministero.

ALPIERI. Io credo che questa materia sia molto grave e delicata, giacchè essa tocca essenzialissime libertà, e che debbano per conseguenza essere coordinate le disposizioni della legge presente con quelle che hanno regolato l'esercizio delle libertà concesse.

Io proporrei per conseguenza che l'articolo sia rimandato alla Commissione, la quale già sovra altri punti ha da fare un nuovo studio, e potrebbe compiere quello che mi pare rimanga a fare sopra quest'articolo stesso.

PRESIDENTE. Si propone il rinvio alla Commissione di quest'articolo 63, e credo anche, per relazione di materia, l'aggiunta del senatore Plezza.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Dalle cose che ho testè dette emerge abbastanza chiaro come io non potrei adattarmi all'emendamento del senatore Plezza, poichè in sostanza esso non è che un annullamento dell'articolo medesimo, nel senso che ebbi l'onore di rappresentarlo il Senato.

SCLOPIS. La Commissione non si ricusa di prendere in esame qualunque materia di questo progetto di legge, tanto

più che questa sicuramente tocca gli interessi i più vitali del nostro sistema di pubblicità; ma sarebbe necessario, perchè la Commissione possa compiere in modo più plausibile e più soddisfacente il suo lavoro, che dalla discussione attuale venissero in certo modo determinati i punti sui quali deve cadere il suo nuovo esame.

Abbiamo una spiegazione data dal signor ministro dell'interno che svela la causa motrice della disposizione del progetto; abbiamo un emendamento proposto dal senatore Plezza, il quale, credo anch'io che nel suo spirito ed anche nella sua lettera tenderebbe niente meno che a togliere tutto l'effetto di questa disposizione.

Se il Senato desidera che la Commissione prenda in esame tutte queste materie dai suoi fondamenti (perchè l'emendamento del senatore Plezza percuote il fondamento stesso di queste disposizioni), l'ufficio centrale lo farà ben volentieri; si atterrà anche alle spiegazioni date dal signor ministro dell'interno. Ma converrebbe che il Senato si spiegasse se sia su questi punti speciali combinati che debba portare le sue indagini.

Se poi il Senato intendesse di rinviare tutta la discussione che si è già fatta nell'anno scorso, e che si è già prodotta tante volte nei Parlamenti stranieri tra la libertà di stampa, la libertà di commercio di stampati, le cause di diffusione e le cause di eccitamento, allora è anche necessario che il Senato si spieghi, perchè l'ufficio centrale sia nel caso di presentare al Senato, non più il semplice nuovo studio di un articolo, ma l'esposizione generale di un intero sistema.

Dunque, mentre anche a nome dei miei colleghi accetto, qualunque sia, l'incumbenza che il Senato voglia compartirci, desidero tuttavia che si sappia a quali punti debba la nostra ispezione estendersi.

PLEZZA. Io concorro nella proposizione di rimandare alla Commissione quest'articolo colla mia aggiunta, affinchè essa se ne occupi, per farne quella relazione al Senato che nella sua saviezza stimerà; ma sostengo che si debba studiare la materia vergine, tenendo conto solamente quanto può esserne il caso, dopo maturo esame, per la forza dei raziocinii a cui è appoggiata, dell'opposizione fatta dal signor ministro alla mia aggiunta.

Il signor ministro ha candidamente confessato che lo scopo a cui tende non è di proibire la pubblicazione e diffusione di quegli scritti che colla legge della stampa alla mano il Governo ha diritto di proibire; ma sibbene di proibire e incagliare la diffusione di tutti quegli scritti e stampati che, a giudizio de' suoi impiegati di sicurezza pubblica, si devono vietare.

Protesto altamente contro questo modo di interpretare la legge, cioè che gli impiegati di sicurezza pubblica abbiano a considerarsi giudici abbastanza competenti per limitare la vendita e diffusione di qualunque scritto o stampato.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola solamente per protestare contro quanto fu detto dal signor senatore Plezza, relativamente al modo con cui interpreta la mia espressione, dicendo che mi appoggio agli ufficiali di pubblica sicurezza cui lascio l'arbitrio d'interdire lo smercio e di sequestrare, per così dire, ciò che l'autorità giudiziaria non ha giudicato degno d'essere interdetti.

Io ho anzi detto che quando la pubblica sicurezza avrà il modo di avere questi giornali e questi stampati nelle mani due ore prima che si vendano, avrà eziandio il modo di assicurarsi se l'autorità giudiziaria li abbia o no sequestrati. Se questo non fosse, l'autorità di pubblica sicurezza non oserrebbe certo mai sequestrarli di suo arbitrio.

Ove però l'autorità giudiziaria prima li abbia interdetti, niuno lo credo potrà rimproverare la pubblica sicurezza se metterà in esecuzione il divieto.

E così, ripeto, l'autorità giudiziaria non avrà mai a rimproverare a quella di pubblica sicurezza le infrazioni a cui allude il senatore Plezza.

PLEZZA. Domando la parola per far notare che la risposta dal signor ministro ora data non si oppone per nulla all'aggiunta da me fatta, perchè egli ora si limita alla proibizione di diffusione semplicemente degli scritti o stampati che sono sequestrati dall'autorità giudiziaria.

Per quelli che sono sequestrati nella prima presentazione, perchè lo debbono essere, quando stampati, l'autorità giudiziaria può immediatamente avvertire quella di pubblica sicurezza, che può diramar ordini perchè ne sia impedita la diffusione, e così impedire lo scandalo che si vendano, abbenchè sequestrati dall'autorità giudiziaria.

La mia aggiunta tende semplicemente a non imporre ad ogni distributore l'obbligo di consegnare gli stampati che distribuisce, quando il medesimo sono già stati consegnati all'autorità, la quale non ha potuto, a termini di legge, sequestrarli, e che con ciò hanno ricevuto l'approvazione necessaria, dei quali ingiustamente si incaglierebbe lo smercio, obbligando ogni distributore a consegnarne una copia, come porterebbe questo articolo. E valga il vero: per esempio, un giornale avrà 15, 20, 30 distributori: secondo quest'articolo, ogni distributore dovrebbe consegnarne una copia: è un vincolo indebito, una spesa indebita che si accagiona sopra quegli scritti o stampati che sono già permessi e che non si ponno colla legge della stampa proibire.

Se si tratta semplicemente di quelli sequestrati, se ne proibisce la diffusione immediatamente, e non capisco come si dica che ciò sia avvenuto, e si sia tollerato per lo passato che si vendessero pubblicamente degli stampati già sequestrati, perchè, in esecuzione della legge, quelli che pubblicamente si facevano lecito di vendere que' stampati già sequestrati, dovevano essere processati, come lo dovranno per l'avvenire, giacchè non ha senso il sequestro legale che non impedisce la diffusione. La mia aggiunta adunque non ha altro scopo che di togliere ingiusti incagli alla vendita e diffusione de' scritti che non sono stati sequestrati, e non quello che gli viene attribuito dal signor ministro.

La mia aggiunta non si riferisce che a que' stampati che debitamente passarono sotto l'occhio dell'autorità, e a quelli che sono stati introdotti da persone che per la professione loro nell'introdurli, li fecero alla dogana passare sotto gli occhi dell'autorità, dimodochè credo di dover insistere nella mia aggiunta.

PRESIDENTE. Devo prevenire il Senato, per l'ordine della discussione, che esso ha mostrato già quasi unanimemente di voler acconsentire che i due paragrafi componenti l'articolo 63 siano rimandati all'ufficio centrale per nuovi studi.

Sopra di questo pare che sia stato unanime il sentimento del Senato; la difficoltà sola sorge sull'aggiunta proposta dal senatore Plezza.

Sopra di questo bisogna che il Senato deliberi se insieme all'articolo 63 si debba anche trasmettere all'ufficio centrale la predetta aggiunta; e ciò per soddisfare all'osservazione fatta dall'onorevole senatore Sclopis, il quale notava che se la Commissione non conosce dapprima quale sia l'intenzione precisa del Senato in ordine all'accoglimento di quest'aggiunta, essa si troverebbe ben impacciata nel dover elaborare di nuovo questa parte della legge.

In conseguenza debbo domandare al Senato se intenda che insieme all'articolo 63 si trasmetta per istudio alla Commissione, e senza dichiarare il suo intendimento, l'aggiunta Plezza.

SCLOPIS. Domando la parola per uno schiarimento della mia opinione. Io ho fatto quell'eccitamento, soprattutto in vista che, come accennava, l'anno passato tutte queste teorie sono venute in discussione al Senato, e già vennero formulate in un progetto di legge, il quale non ha avuto pieno compimento.

Dunque si tratterebbe di riprendere tutta la discussione dell'anno passato, supponendo che il Senato voglia riservarsi la piena libertà ad un nuovo esame: di tornare da capo, di rifare una serie d'articoli motivati. Desidero solamente di sapere quale sia l'intenzione del Senato nel rinvio alla Commissione.

ALFIERI. Quando ho proposto di rimandare alla Commissione lo studio di quest'articolo, era particolarmente in vista delle difficoltà di esecuzione che presentavano agli occhi di noi le disposizioni incluse in quest'articolo. Così, per esempio, come si doveva interpretare l'articolo medesimo, riguardo alla natura del deposito degli esemplari che si richiede doversi fare per parte degli esercenti; se, per esempio, quando si tratta di un giornale che si smercia per tutto il paese, si debba far questo deposito in ogni comune ove smerciansi questi stampati.

Mi pare che sia da considerare se questo sia giustamente da essere eseguito, se quando si esige, esso possa essere effettuato; se non potendosi effettuare, con qual altro mezzo si potrebbe provvedere, a qual fine imponga tal misura la legge. Mi pare che questa discussione non possa riuscire inutile, e che debba anche riferirsi la proposta dell'onorevole senatore Plezza, il quale propone di far eccezione in ciò all'articolo del progetto. Non voglio ora pregiudicare se bene o male provveda tale emendamento, ma io credo che riferendoci alla grave difficoltà che presenta il disposto di quest'articolo, debbasi naturalmente aver ricorso ai nuovi studi che farà l'ufficio centrale a cui propongono il rinvio.

PRESIDENTE. In questo modo trovosi vieppiù appoggiato il quesito che io faceva alla Camera interrogandola se, rimandando alla Commissione l'articolo 63, voleva anche che si rimandasse alla medesima l'aggiunta Plezza.

Chi ciò intende, voglia levarsi.

(Il Senato approva il rinvio.)

SCLOPIS. Faccio osservare al Senato che la Commissione incaricata dell'esame di questo progetto era primitivamente composta di sette.

In vista appunto dell'importanza della materia si era voluto accrescere il numero degli esaminatori. Attualmente in presenza si trova composta del numero di quattro, lo che non basterebbe nemmeno a dare un mezzo di divisione efficace in caso di disparità.

Il signor senatore Des Ambrois, relatore, è occupato, e lo sarà ancora per qualche tempo. Facilmente questa materia potrà esigere una serie di lavori. Io prego il Senato di vedere se non creda che nella mancanza che abbiamo di due senatori, Picolet e Gallina, i quali facevano parte della Commissione, sia il caso di sopperire anche al numero, affinché l'esame ulteriore venga presentato con tutta quella maturità e con quel concorso di lumi che il tema e le circostanze esigono.

PRESIDENTE. Havvi un articolo nel nuovo regolamento che provvede al caso in cui manchi uno o più dei commissari, e si possono dire mancanti quelli che in un dato tempo

non possono pigliare parte ai lavori della Commissione alla quale appartengono. In questo caso appartiene al presidente di scegliere i commissari di supplemento, traendoli però da quell'ufficio il quale esisteva al tempo in cui fu nominata la Commissione.

Voci. Su tutto il Senato.

PRESIDENTE. Se il Senato acconsente, io sceglierò quei commissari supplenti che crederò più opportuni.

Darò ora lettura dell'articolo 64:

« Nel caso di arresto previsto dall'articolo precedente l'autorità di pubblica sicurezza, dopo aver assunte informazioni sull'arrestato, dovrà entro le 24 ore farlo rilasciare, se crederà esserne il caso, ovvero metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

« In caso di rilascio trasmetterà tuttavia l'informativa alla stessa autorità giudiziaria. »

MASSA-SALUZZO. Allorchè si trattava dell'osservazione fatta sull'articolo 58, si disse che non era necessario di stabilire il termine di 24 ore, perchè era già detto nell'articolo 174; quindi pare che il caso di cui si parla in questo articolo sia identico, perciò vi vorrebbe la stessa redazione.

Nell'articolo 58 si trattava dei merciai ambulanti i quali non presentano la loro licenza richiesta dalla legge; qui si tratta dei venditori di giornali, stampe e simili i quali sono in contravvenzione all'articolo.

Se gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono fra 24 ore far quello che è stabilito precedentemente, non vedrei ragione perchè nell'articolo 58 si ometta, e si dica semplicemente nell'articolo di cui si ragiona.

GIULIO. I tre articoli 64, 65, 66 essendo tutti intimamente connessi colle materie dell'articolo 63, mi pare conveniente che si sospendano e se ne rimandi la discussione all'articolo, poichè la modificazione fatta nell'articolo 63 porta seco la necessità di modificare i tre che seguono. Credo dunque che ogni deliberazione presa dal Senato oggi su questi tre articoli pregiudicherebbe la questione ove si voglia lasciare sospeso l'articolo 64.

Io proporrei dunque che si rimandi alla Commissione non solo l'articolo 63, ma tutti quattro, cioè fin dove si apre la sezione quarta.

DI COLLEGGNO LUIGI. Se si tratta di rimandare tutti questi articoli alla Commissione, desidererei (prima che ne segua la deliberazione del Senato) che fosse aggiunto un articolo proposto dal senatore Jacquemoud, il quale finora non avrebbe sanzione penale, ed a me pare che la natura della disposizione di quell'articolo non abbia un'identità cogli altri, perchè parla di venditori ed affiggitori in modo diverso; l'articolo 65 che si riferisce al precedente 60 potrebbe abbracciare anche l'articolo aggiunto, e come quello rimanda all'articolo 480 del Codice penale, così anche questo otterrebbe la sanzione penale. È ben vero che dice: *il mestiere di affiggere, divulgare, esporre*, ma nel caso che ora si è discusso, parlando dell'articolo 62, la sanzione penale non vi sarebbe perchè non sarebbe mestiere, ma una sola affissione. Proporrei dunque che nel rimandare alla Commissione tutti i quattro articoli si rimandasse pure l'articolo aggiunto.

STARA. La Commissione si farà carico di quanto venne testè osservato dall'onorevole senatore Di Collegno Luigi, ma mi permetterò di notare alla mia volta che il dubbio proposto è già risolto dall'articolo 63 in cui si veggono minacciate le pene di polizia. Esiste una disposizione generale e basta.

DI COLLEGGNO LUIGI. Allora vedrà la Commissione se sia il caso di lasciare che venga compreso in genere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti adunque la proposizione di

trasmettere alla Commissione anche i tre articoli precedenti la sezione quarta.

Chi la approva, voglia alzarsi.

(È approvata.)

« Art. 67. Chiunque voglia esercitare in un comune, anche soltanto di passaggio, una delle professioni o mestieriche sono oggetto di pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità, dovrà premunirsi di apposita licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. »

(È approvato.)

« Art. 68. È vietato di cantare al pubblico canzoni, fare ad esso letture od indirizzargli concioni o declamazioni che possano offendere la morale, turbare la pubblica tranquillità, o riescire di scherno od oltraggio ai poteri dello Stato, od alle persone. »

STARRA. Siccome in altro articolo si era aggiunta dopo la parola *morale* la parola *religione*, così, per mettere in coerenza quest'articolo con quell'altro, sarà necessario aggiungere dopo la parola *morale* la parola *religione*.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo con quest'aggiunta della parola *religione* voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 69. I contravventori ai due articoli precedenti saranno puniti a termini dell'articolo 735 del Codice penale, salve le pene maggiori quando il fatto vesta i caratteri di reato più grave, preveduto dallo stesso Codice.

« Se il contravventore sorpreso in flagrante non potrà dare sufficiente contezza di sé, potrà anche essere dagli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica arrestato per essere presentato e rimesso a disposizione dell'autorità giudiziaria. »

(È approvato.)

« Art. 70. È proibito l'andare in maschera, salvochè nei tempi e nei modi permessi dall'autorità di pubblica sicurezza.

« Nel caso d'infrazione di questa disposizione sarà applicabile il disposto dall'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 71. Nessuno può, senza il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza:

- « 1° Tenere feste da ballo pubbliche, sia che vi abbiano accesso gratuitamente, o mediante pagamento;
- « 2° Eseguire serenate clamorose;
- « 3° Sparare mortaretti, lanciare razzi od accendere fuochi d'artificio nei luoghi abitati. »

(È approvato.)

« Art. 72. Chiunque transita da una provincia all'altra dello Stato dovrà giustificare, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica, la sua persona, o mediante la deposizione di persona dabbene e responsabile che lo conosca, o mediante presentazione di passaporto per l'interno, rilasciato dal sindaco del comune ove è domiciliato.

« Questo passaporto sarà valido per un anno. »

(È approvato.)

« Art. 73. Terrà però luogo di passaporto per giustificare la persona:

« Il titolo autentico di nomina a qualsiasi pubblico impiego, od una lettera d'ordine o di destinazione rilasciata da qualche autorità.

« Il permesso del porto d'armi o di caccia.

« Il libretto di operaio o persona di servizio, purchè vidimato dall'autorità di sicurezza pubblica del luogo di partenza.

« La licenza rilasciata in conformità dell'articolo 55.

« E generalmente qualunque documento che giustifichi abbastanza la qualità della persona. »

PAULI. Solo mi pare che in quest'articolo si dovrebbe determinare la data od il titolo autentico di nomina, o di tutti quegli altri che sono tenorizzati nei paragrafi di quest'articolo; perchè se questi titoli fossero antichi, potrebbe darsi che chi li porta o ne sia stato spogliato, od avesse prevaricato da poi, o fosse meritevole di essere trattenuto dall'autorità e di non poter vagare liberamente.

STARRA. La presunzione sta per lui, finchè non risulti il contrario. Un impiegato che fa estensione del suo decreto di nomina basta per giustificare della sua persona; intanto la presunzione sta per lui.

GIULIO. Prego il Senato di osservare che non si tratta di presunzione, ma di mettere gli impiegati di sicurezza pubblica nel caso di avere documenti che giustifichino la qualità della persona.

La presunzione di onestà si ha per tutti, non solo per coloro che hanno questi documenti, ma per chiunque. Intanto la legge ha voluto che per passare da una città all'altra non bastasse questa semplice presunzione, ma si avesse un documento all'appoggio della medesima. Certamente un atto di nomina di 20 anni di data non dà veruna guarentigia intorno alla probità della persona, nè intorno alla sua qualità. Ammesso il principio che sia necessario un passaporto per circolare all'interno, principio che è stabilito nel precedente articolo già ammesso dal Senato, non veggo che si possa negare che alcuni documenti siano tali da poter equivalere al passaporto, in caso che se ne manchi, come pure che altri ve ne siano che non hanno veruna importanza, o che non vi possono per verun modo supplire.

STARRA. Allora bisognerebbe togliere che il decreto di nomina basti per dare sufficiente cognizione della persona, o rinnovare questo decreto. Del resto, quando una persona mostra un decreto di nomina, non vi è solamente presunzione, ma è una prova dell'onestà della medesima; nè si può presupporre che abbia cambiato, perchè se fosse cambiato sarebbe cessato il decreto di nomina.

Si vuole supporre che questa nomina sia stata revocata? Allora bisogna venire a dimostrarlo; ma intanto finchè uno è munito di un decreto di nomina sempre sta per lui la prova che egli è quella persona di cui si fa menzione nel decreto, che sicuramente, se non fosse stata persona proba, non avrebbe ottenuto.

ALFIERI. Per richiamare la discussione al vero punto di questione che presenterebbe, l'articolo 139 non vuol essere separato dall'articolo 138.

Nell'articolo 138 che cosa si chiede?

Si chiede di giustificare il personale, non la nomina, ed è perciò che si fa bastare nell'articolo 139 la presentazione di un decreto di nomina o di un documento per cui sia constatata la personalità. Se si richiedesse la constatazione della moralità di quelle persone, si andrebbe più in là; ma di ciò appunto non pare trattarsi, poichè l'articolo 138 dell'antico progetto, 72 della Commissione, dice: « Chiunque transita da una provincia all'altra, » ecc.

GIULIO. Se venni tratto in errore, lo fui dall'alinea dell'articolo 138, secondo il quale il passaporto è valevole per un anno e non più. Ciò ammesso, non mi pare che vi sia ragione per cui un passaporto non debba valere che per un anno, ed un altro documento debba avere una forza perpetua.

STARRA. Per la natura diversa di questi due documenti, uno è stabilito per legge che debba aver vigore per un anno, scaduto il quale si è obbligati di munirsi di altro, mentre

il decreto di nomina non ha tempo prefisso durante il quale abbia il suo vigore, la sua efficacia.

PRESIDENTE. Non v'ha alcuna proposizione che richieda preliminarmente discussione; per conseguenza io metto ai voti l'articolo.

MASSA SALUZZO. Vorrei io pure fare una osservazione sulla frase: « giustificare la persona » perchè non mi pare ben espresso.

Mi rimetto però ai filologi meglio di me in ciò esperti.

CIBRARIO. Io direi *la qualità della persona*.

DEFERRARI. *L'identità.*

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 73 del nuovo progetto, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 74. Saranno parimente valevoli per recarsi alla prefissa destinazione i congedi, i biglietti di licenza e fogli di via rilasciati ai militari. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 75. Chiunque sarà trovato fuori della provincia nella quale è domiciliato, senza che possa giustificare la sua persona in alcuno dei modi accennati nei tre precedenti articoli, potrà dagli ufficiali di sicurezza pubblica, dai carabinieri e dai vigili essere accompagnato avanti l'autorità locale, la quale potrà, secondo i casi, farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare.

« Chiunque per giustificare la sua persona si sarà prevalso di documenti spettanti ad altri, sarà punito a termini dell'articolo 735 del Codice penale. »

CIBRARIO. Domando la parola per una semplice osservazione di redazione.

Si dice in quest'articolo: « la quale potrà, secondo i casi, farlo munire di un foglio di via obbligatorio per ripatriare. »

Se accennasse qualche altra cosa, capirei la locuzione *secondo i casi*, ma siccome non dice altro, mi pare che si potrebbe omettere quella frase, e dire: « la quale potrà farlo munire di foglio di via obbligatorio per farlo ripatriare. »

STARA. Secondo le circostanze.

CIBRARIO. Alla buon'ora! Ma non è necessario neppure.

PRESIDENTE. Si propone di togliere *secondo i casi*. Pare che non sia oggetto di votazione, perchè la materia è ovvia.

Pongo ai voti tutto intiero l'articolo 75 così emendato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 76. Qualunque condannato a pena criminale od a quella del carcere, essendo rilasciato dal luogo di espiazione, dovrà immediatamente, sotto pena d'arresto, presentarsi all'ufficio di sicurezza pubblica del luogo in cui segue il rilascio, per essere provveduto di apposito foglio di via, se il rilasciato non ha domicilio nello stesso luogo. »

MASSA-SALUZZO. Io trovo esorbitante alquanto che colui il quale viene rilasciato o per espiazione pena di crimine, o delitto, dal carcere, se non si presenta all'autorità di polizia venga subito di nuovo arrestato per questa mancanza. . . .

PRESIDENTE. Che si presenti alla polizia del luogo per essere munito di foglio di via.

MASSA-SALUZZO. . . Per una persona la quale abbia anche uno stato sociale, mi pare che è una vera umiliazione che oltrepassa i limiti di una legge di polizia.

La legge dice: « Qualunque condannato a pena criminale od a quella del carcere, essendo rilasciato dal luogo di espiazione, dovrà immediatamente, sotto pena di arresto, presentarsi all'ufficio di sicurezza pubblica, » ecc.

Il Senato sa che la pena del carcere può essere anche della durata di sei giorni, e colui il quale verrà sciolto dalla pena del carcere per sei giorni sarà obbligato di presentarsi alla polizia per avere un foglio di via? Ma se è una persona che non abbisogni di un foglio di via, mi pare che non sarebbe il caso di assoggettarla a questa umiliazione.

PRESIDENTE. Ella adunque propone di togliere le parole: *ed a quella del carcere?* L'emendamento Massa-Saluzzo consiste in ridurre l'obbligo imposto ai condannati con quest'articolo, ai soli condannati a pene criminali.

STARA. L'ufficio non potrebbe acconsentire a questa larga proposta, perchè in quella sarebbero compresi tutti i condannati anche a 2 anni di carcere, nel qual novero sonvi molti condannati per furto e per truffa e per altri delitti; laonde interessa che chi esce dal carcere sia ben giustificato che non va in altri luoghi fuorchè in quelli indicati nel foglio di via che gli si rilascia.

Per taluno forse sarà gravoso quest'obbligo, e si potrebbe perciò restringere a coloro che subirono due o tre mesi, ma togliere affatto la pena correzionale non sembra opportuno.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a fare un sotto-emendamento.

STARA. Aggiungerei dopo le parole *a quella del carcere* le seguenti: *maggiore di tre mesi.*

PRESIDENTE. Il sotto-emendamento consiste adunque nell'aggiungere a più di tre mesi.

MASSA-SALUZZO. Appunto perchè io trovava troppo grave questa umiliazione per coloro i quali possono essere assoggettati alla pena di alcuni giorni, io aveva fatta quella proposta, ma se si protrae a tre mesi, ci aderisco.

MONTEZEMOLO. Domando la parola per fare un'osservazione.

Sarebbe bene prescrivere che a chi esce di carcere fosse letto almeno questo disposto della legge, perchè troppo sovente le persone carcerate possono con giustizia allegare l'ignoranza del disposto a cui sono assoggettate.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dalla Commissione è il seguente: invece di dire: « od a quella del carcere soltanto, » si direbbe: « od a quella del carcere maggiore di tre mesi. »

(Messo ai voti, l'emendamento è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 76 così emendato.

(È approvato.)

MONTEZEMOLO. Vi è ancora l'aggiunta che io proposi.

PRESIDENTE. L'aggiunta viene dopo; l'articolo è indipendente. Abbia però la bontà di formolare l'aggiunta.

(Il senatore Montezemolo trasmette al banco della Presidenza l'aggiunta da lui formolata.)

Leggerò l'aggiunta del senatore Montezemolo:

« Questa disposizione finale dovrà essere significata, prima del rilascio, ai liberati dal carcere. »

MASSA-SALUZZO. Dirò che nel sistema antico quelli i quali uscivano dal carcere erano accompagnati dagli stessi custodi alla polizia per sottoporli alle prescrizioni e regolamenti di polizia che erano allora in vigore; l'emendamento quindi del senatore Montezemolo mi pare potrebbe essere oggetto di regolamento.

MONTEZEMOLO. Dopo le spiegazioni date, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Resta adunque approvato l'articolo.

Lunedì a un'ora precisa seduta pubblica.

L'ordine del giorno reca: continuazione di questa legge.

La seduta è levata alle ore 5.